SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

ù

n. 72

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'8 al 22 aprile 1998)

INDICE

BATTAFARANO: sulla manutenzione degli edifici scolastici (4-08172) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) *Pag.* 5373

BATTAGLIA: sulla casa circondariale di Termini Imerese (4-07014) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 5375

BEVILACQUA: sull'ufficio postale di Via Razza a Vibo Valentia (4-08059) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 5377

BIASCO: sulla base militare in funzione nella Foresta Umbra (Foggia) (4-06867) (risp. ANDREATTA, *ministro della difesa*) 5378

BONATESTA: sulla tutela dei portatori di *handicap* (4-06223) (risp. TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*) 5379

sulla sovvenzione al film di Tinto Brass «Monella» (4-08286) (risp. VELTRONI, *ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport*) 5381

CADDEO: sulla vicenda del giovane Roberto Pirastu (4-07035) (risp. ANDREATTA, ministro della difesa) 5382

CAPALDI: sul poligono militare di Monteromano (Viterbo) (4-05449) (risp. ANDREATTA, *ministro della difesa*) 5384

CIMMINO: sul Servizio per le politiche di coesione del Ministero del bilancio (4-04832) (risp. MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*) *Pag.* 5386

COLLA: sulla mancanza di un ufficio postale a Pedagna, nel comune di Imola (4-04871) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 5388

CORRAO: sulle violenze subite dal detenuto Benedetto Labita (4-04376) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 5389

COSTA: sulla scuola di perfezionamento in sessuologia istituita presso l'Università di Chieti (4-04776) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 5390

DE CAROLIS: sul problema dei cofinanziamenti europei (4-05493) (risp. MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*) 5391

DE LUCA Athos: sull'utilizzo di un minore per scoprire un reato di pedofilia (4-07392) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 5393

FERRANTE: sulla situazione degli studenti universitari sordi (4-05397) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 5394

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

FLORINO: sulla sottrazione ai coniugi Lamberti di una bambina da loro adottata (4-06981) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 5396

FUMAGALLI CARULLI: sulla situazione degli studenti universitari sordi (4-04996) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 5398

GIOVANELLI: sull'ex convento di Montefalcone nel comune di San Polo (Reggio Emilia) (4-09265) (risp. VELTRONI, *ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport*) 5400

GRECO: sull'istituzione a Barletta di una sezione distaccata del tribunale di Trani (4-08576) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 5402

LASAGNA: sui compensi percepiti dai giudici in qualità di arbitri (4-06190) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 5405

MACERATINI: sull'assegnazione di finanziamenti per le aree depresse (4-04296) (risp. MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*) 5407

MANCONI: sulla soppressione della pretura circondariale di Osimo (Ancona) (4-08325) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia)* 5409

MANTICA: sui restauri del Vittoriale (4-10002) (risp. VELTRONI, *ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport)* 5412

MIGNONE, BATTAFARANO: sulla situazione degli studenti universitari sordi (4-04894) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)* 5414

MULAS: sull'istituzione ad Ozieri (Sassari) di una sezione staccata di giudice unico (4-09388) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia)* 5416

NAPOLI Roberto: sulla casa circondariale di Fuorni (Salerno) (4-07170) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia)* *Pag.* 5419

NOVI: sulla presunta presenza a Salerno di personaggi legati ai servizi segreti (4-06132) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia)* 5421

PIERONI: sui provvedimenti adottati dall'Università di Urbino nei confronti delle organizzazioni di sostegno agli studi universitari (4-05500) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)* 5421

PIERONI ed altri: sull'episodio di intimidazione ai danni del prosindaco di Venezia Gianfranco Bettin (4-02668) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia)* 5423

ROBOL ed altri: sulla situazione degli studenti universitari sordi (4-04926) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 5425

RUSSO SPENA: sul ministro plenipotenziario Patrizio Schmidlin (4-08336) (risp. DINI, *ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero)* 5426

SELLA DI MONTELUCE: sul centro di documentazione della Corte suprema di cassazione (4-08698) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia)* 5428

SERVELLO ed altri: sul posto di ispettore scolastico presso l'ambasciata d'Italia a Bonn (4-09209) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 5429

TURINI: sull'accorpamento degli uffici giudiziari di Portoferraio alla sezione distaccata del tribunale di Piombino (4-09312) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia)* 5430

WILDE, PERUZZOTTI: sul progetto di multimedialità per le scuole (4-07465) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 5433

BATTAFARANO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il decreto legislativo n. 626 del 1994, così come modificato dal decreto legislativo n. 242 del 1996, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, individua tra l'altro, le competenze e le responsabilità del datore di lavoro;

che il decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 292 del 21 giugno 1996 ha individuato all'articolo 1, lettera *e)*, tra i datori di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, i capi d'istituto;

che tuttavia l'esperienza di quest'ultimo anno ha dimostrato che la gran parte delle scuole non è in grado di soddisfare gli essenziali adempimenti sia perchè gli insegnanti non intendono accettare carichi di responsabilità esulanti dalle proprie competenze professionali sia perchè non è possibile procedere alla individuazione dei rischi, mancando le scuole stesse di personale idoneo ad effettuare la verifica richiesta (se si eccettuano gli istituti industriali, per geometri e taluni istituti professionali);

che il preside della scuola media «Maria Pia» di Taranto ha ricevuto un verbale di accertamento del comando provinciale dei vigili del fuoco per mancata redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994;

che in realtà il documento di valutazione dei rischi manca nella stragrande maggioranza delle scuole, determinando un'inadempienza della legge ed una responsabilità penale ed amministrativa dei presidi,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che si possa risolvere radicalmente il problema in due possibili modi:

conivolgere formalmente gli enti locali competenti per la manutenzione degli edifici scolastici, i quali, com'è noto, sono forniti di uffici tecnici;

assicurare le risorse finanziarie necessarie ad affidare a professionista competente all'esterno della scuola l'incarico di redigere il documento di valutazione dei rischi;

quali altre iniziative si intenda adottare per porre fine a questa situazione.

(4-08172)

(28 ottobre 1997)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante, dopo aver segnalato l'intervento dei vigili del fuoco in ordine alla mancata redazione del documento di valutazione dei rischi da parte del preside della scuola media

«Maria Pia» di Taranto, chiede di conoscere quali iniziative questo Ministero intenda adottare affinchè siano bloccati, in attesa dell'emanando decreto ministeriale, i provvedimenti avviati nei confronti dei dirigenti scolastici.

Si fa preliminarmente presente che il datore di lavoro (tale si intende, nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*, decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il dirigente o anche il funzionario con qualifica non dirigenziale preposto a un ufficio avente autonomia gestionale) è il responsabile dell'attuazione delle misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. In particolare il decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 292 del 21 giugno 1996 ha individuato, all'articolo 1, lettera *c*, datore di lavoro per istituzioni scolastiche, il rispettivo capo d'istituto. Quest'ultimo, in quanto dirigente scolastico, è tenuto non soltanto alla conoscenza della normativa sulla sicurezza ma anche all'assolvimento degli obblighi derivanti dalle norme vigenti in materia.

Per quanto di propria competenza questo Ministero ha già proceduto, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 242, all'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, predisponendo uno schema di regolamento trasmesso, per il concerto, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della sanità ed al Ministro della funzione pubblica.

La complessità delle disposizioni e dell'articolazione delle istituzioni scolastiche, e la necessità di svolgere confronti in materia con le organizzazioni sindacali della scuola nonchè con gli enti locali (Associazione nazionale comuni italiani - Unione province d'Italia) i quali sono direttamente responsabili per gli interventi sugli immobili e le relative strutture, ha comportato l'allungamento dei tempi per la definizione di tale regolamento.

Sulla base delle disposizioni vigenti il capo d'istituto è comunque sollevato da ogni responsabilità per gli obblighi relativi agli interventi strumentali e di manutenzione qualora richieda e comunichi per tempo agli enti locali la realizzazione degli interventi a loro carico.

Nell'emanando decreto ministeriale, inoltre, viene data l'indicazione di consorziarsi, per gruppi di istituti, per potersi avvalere, in comune, eventualmente anche dell'opera di un unico esperto esterno, nel caso in cui non sia possibile provvedere nè con personale interno alla scuola, nè con iniziative concordate con gli enti locali.

Si sta mettendo a punto, inoltre, un pacchetto formativo di tipo mediale (CD ROM) come valido ausilio per attuare gli adempimenti previsti in materia di formazione ed informazione.

Si sottolinea altresì che, in presenza di alcune segnalazioni di inadempienze e delle relative sanzioni inflitte ai capi d'istituto, si è intervenuti nei confronti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, affinchè vengano date indicazioni agli uffici locali per differire interventi sanzionatori almeno fino al momento in cui sarà stato emanato il regolamento di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 242 del 1996.

Per quanto concerne la predisposizione delle occorrenti, ingenti, risorse finanziarie finalizzate all'applicazione della normativa sulla sicurezza, sarà valutato, di concerto con il Ministero del tesoro, il reperimento di risorse aggiuntive per finanziare gli oneri derivanti dall'applicazione della normativa sulla sicurezza. Si fa presente che il problema è stato segnalato dalla scrivente amministrazione al Ministero del tesoro ed agli altri uffici interessati.

A tutt'oggi non è stato dato segno alcuno di riscontro; talchè, allo stato, le risorse utilizzabili sono costituite esclusivamente dagli ordinari stanziamenti per il funzionamento.

Non si mancherà, comunque, di intervenire nei confronti del Ministero del tesoro in sede di predisposizione dei prossimi bilanci per significative integrazioni dei predetti stanziamenti.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(31 marzo 1998)

BATTAGLIA. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che a Termini Imerese (Palermo) insiste la casa circondariale-carcere di massima sicurezza;

che già da tempo sono stati evidenziati gravi problemi che investono la tutela, la garanzia e la sicurezza della suddetta casa circondariale, problematiche che, a causa della mancanza di una presenza costante del responsabile della direzione (il dottor Dioguardi è presente solo un giorno a settimana), trovano enormi difficoltà ad essere esposte e quindi risolte;

che il direttore in questione giunge a Termini Imerese in missione poichè risulta effettivo alla casa circondariale «Pagliarelli» di Palermo, fruendo delle relative indennità che comportano un ulteriore aggravio di spesa per l'amministrazione dell'istituto;

che è stata segnalata la grave carenza di organico di polizia penitenziaria, causa primaria di molte disfunzioni con conseguenze dirette sulla gestione del personale e della struttura penitenziaria;

che non è stata applicata la normativa sindacale in vigore nè gli impegni assunti con l'accordo-quadro nazionale, causando un peggioramento nei rapporti tra personale e direzione;

che al personale in servizio non viene corrisposto il pagamento dello straordinario, solo ad una parte di esso viene riconosciuta una quota di quanto dovuto, mentre il restante ammontare viene di fatto accantonato (presumibilmente per mancanza di fondi o per uno stanziamento, da parte del provveditorato, non adeguato alla bisogna);

che la mancata determinazione del monte-ore straordinario provoca malcontento tra tutto il personale interessato;

che non è stata applicata la circolare dell'8 marzo 1997, che stabilisce i livelli minimi e massimi di sicurezza dei servizi assegnati al personale di polizia penitenziaria;

che spesso accade che il personale in servizio assolve a diversi compiti d'istituto (ad esempio chi è in servizio presso la portineria deve assolvere al compito di addetto alla sala regia e responsabile del deposito e prelievo delle armi d'ordinanza del personale);

che nell'intero organico del personale di polizia penitenziaria in servizio all'istituto sono presenti soltanto tre ispettori e tre sovrintendenti, mentre per adempiere alla molteplicità dei servizi spettanti a tali categorie sarebbe necessario un numero maggiore di unità; a tal proposito l'amministrazione, invece di colmare le lacune esistenti, continua a non rimpiazzare gli ispettori o sovrintendenti che cambiano istituto, con grave pregiudizio per la sicurezza dell'intera struttura;

che nella sezione femminile dell'istituto in questione, a causa della mancanza di personale, accade che una sola agente sia di servizio nel turno notturno, determinando una situazione oltremodo pericolosa per la sicurezza di tutto il personale;

che alla sezione «pentiti» è deputato al servizio di sorveglianza un solo agente, talvolta due, laddove ne sarebbero necessari almeno tre; per tale motivo all'amministrazione è stata richiesta più volte la soppressione di tale sezione ma, ad oggi, nessun provvedimento in tal senso è stato ancora adottato;

che in merito al nucleo traduzioni e piantonamenti la situazione si presenta piuttosto caotica, infatti non è stata data alcuna disposizione per la gestione di tale struttura e per l'impiego del personale preposto che, nel caso non vi siano necessità impellenti, viene impiegato in altri compiti d'istituto con grave pregiudizio per la loro incolumità e sicurezza;

che la causa principale delle disfunzioni elencate è da attribuirsi alla mancanza di una effettiva dirigenza, costantemente presente per soddisfare le esigenze organizzative e funzionali della suddetta casa circondariale;

constatato che le continue richieste rivolte all'amministrazione, anche da parte dei sindacati, per un necessario ed indispensabile incremento del personale di polizia penitenziaria da impiegare in servizio d'istituto sono state insufficienti a concentrare l'attenzione sull'incredibile stato in cui versa la casa circondariale di Termini Imerese,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si intenda procedere ad indagine immediata ed approfondita per verificare fatti, circostanze, cause e responsabilità di chi avrebbe dovuto o potuto evitare le carenze di organico elencate;

se e quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per porre rimedio allo stato di emergenza e di notevole carenza di organico del carcere di massima sicurezza di Termini Imerese, tenendo in debita considerazione che esso rappresenta una delle strutture più importanti e strategiche attualmente presenti in Sicilia.

(4-07014)

(15 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si rappresenta quanto segue.

La casa cincordariale di Termini Imerese è attualmente retta dal dottor Rosolino Dioguardi, nominato direttore titolare con P.D.G del 20 giugno 1997.

Le difficoltà verificatesi nella concreta applicazione dell'Accordo quadro nazionale sono state determinate dalla carenza di personale di polizia penitenziaria.

Allo stato risultano in servizio presso l'Istituto le unità risultanti dall'allegato prospetto, aggiornato al 5 gennaio 1998.

Al personale viene corrisposto il pagamento dello straordinario in proporzione all'entità dei fondi assegnati e la Direzione dell'istituto ha assicurato che la circolare dell'8 marzo 1997, citata dall'interrogante, viene regolarmente applicata.

Risponde, peraltro, al vero che le unità di polizia penitenziaria assolvano a diversi compiti di istituto, ma ciò è in parte dovuto al fatto che alcuni posti di servizio non richiedono un impegno che si protragga per tutta la durata dell'orario di lavoro, specie nelle ore pomeridiane e serali.

Attualmente risultano impiegati nei servizi istituzionali (escluso il nucleo traduzioni e piantonamenti) 4 ispettori e 7 sovrintendenti.

Nella sezione femminile il servizio notturno viene sovente svolto da una sola unità e ciò si verifica per un insieme di ragioni quali: la carenza di personale, la non particolare pericolosità delle ristrette e la necessità di assicurare a tutti la fruizione di congedi e riposi.

Per quanto concerne la sezione «collaboranti» si rappresenta che il personale ivi impiegato risulta quantitativamente appropriato alle esigenze della stessa.

Ottimale, infine, è l'organizzazione del nucleo traduzioni e piantonamenti, tanto è vero che nessuna disfunzione è mai stata segnalata dalle competenti autorità giudiziarie.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(24 marzo 1998)

BEVILACQUA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il 12 settembre 1997 si è tenuta, presso la prefettura di Vibo Valentia, una riunione del comitato provinciale della pubblica amministrazione per l'esame del funzionamento degli uffici statali della provincia;

che nel corso della riunione è intervenuto il direttore dell'agenzia di coordinamento delle poste per sottolineare la situazione di totale disservizio esistente presso l'ufficio di via Luigi Razza;

che tale situazione è stata più volte evidenziata alla direzione competente di Reggio Calabria,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda provvedere alla creazione di una nuova filiale al fine di risolvere la situazione di disagio creatasi.

(4-08059)

(15 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane, ora società per azioni – interessato in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame –, ha comunicato che i disservizi che si erano verificati presso l'agenzia di base di via Luigi Razza a Vibo Valentia sono stati eliminati con l'intervento del responsabile dell'agenzia di coordinamento n. 7 di Vibo Valentia che ha tempestivamente affiancato il titolare di quell'ufficio disponendo una diversa organizzazione del lavoro e un nuovo assetto strutturale; nel contempo al direttore dell'agenzia di base sono state contestate le irregolarità riscontrate ed è in corso il procedimento disciplinare a suo carico.

Allo stato attuale, pertanto, ha proseguito l'ente, i servizi sono regolarmente svolti dall'agenzia di base di Vibo Valentia e potranno essere ulteriormente migliorati con la realizzazione del progetto di informatizzazione delle prime 4.000 agenzie postali, che è in fase di avanzata attuazione ed in cui è compresa l'agenzia di cui trattasi.

Quanto, infine, alla possibilità di istituire nella predetta città una nuova filiale, il ripetuto ente ha significato che a seguito della trasformazione in società per azioni è impegnata in una complessa fase di riorganizzazione del lavoro e di diversificazione delle proprie strutture secondo i princìpi generali già delineati nel piano di impresa triennale 1998-2000, nel quale è individuata anche l'istituzione di nuove filiali e, pertanto, la proposta in questione potrà essere esaminata nel corso dell'attuazione del piano medesimo.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(4 aprile 1998)

BIASCO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che nel quadro strutturale delle Forze armate, nella Foresta Umbra, in provincia di Foggia, è in funzione da diversi anni una base militare annessa all'aeroporto di «Iacotenente»;

che tale struttura gravita in una zona particolarmente sottosviluppata e pertanto risulta determinante ai fini dell'economia della zona che investe diversi comuni del Gargano;

che, in attuazione del piano di riordino predisposto dal Ministero della difesa, la citata base risulterebbe destinata ad un ridimensionamento con una notevole contrazione degli organici dei militari in servizio e con la conseguente smobilitazione di attività attualmente curate da personale civile ed in parte anche dall'indotto,

si chiede di sapere:

quale veridicità sia legata alle notizie diffuse sul delicato problema ed in particolare se da parte del Ministero della difesa siano state intraprese iniziative finalizzate a ridimensionare la stessa base militare;

se risulti vero che nel quadro del ridimensionamento rimarebbe in attività il solo centro *radar* dell'aeroporto con conseguente smobilitazione di tutte le altre strutture ed apparati militari;

se, in fine, siano previste attività alternative in grado di evitare penalizzazioni di carattere occupazionale ed economico a danno del territorio e delle popolazioni residenti nella zona.

(4-06867)

(8 luglio 1997)

RISPOSTA. – In merito ai quesiti posti dal senatore interrogante, si fa presente che nel comprensorio di Jacotenente (Foggia) esistono due Enti aeronautici: il 31° Gruppo radar e la 6ª Sezione analisi elaborazioni speciali.

Il decreto legislativo attuativo dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* prevede effettivamente la trasformazione del Gruppo radar in Testata radar remota (TRR).

Tale mutamento comporterà per il personale militare una graduale contrazione rispetto all'attuale consistenza, mentre per il personale civile – 9 unità – sarà esaminata la possibilità di un reimpiego in altri enti della zona sulla base di intese che potranno essere raggiunte con le organizzazioni sindacali.

In definitiva, si ritiene che sia per la gradualità delle misure riduttive che saranno adottate, sia per la modesta entità numerica del personale interessato il provvedimento non potrà comportare significative penalizzazioni al normale sviluppo economico del territorio e della popolazione residente nella zona.

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

(12 gennaio 1998)

BONATESTA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che, avendo partecipato al concorso indetto dalla azienda sanitaria locale RM/C, per due posti di psicologo collaboratore, una candidata ha superato, nonostante la cecità, la prova scritta e quella pratica;

che, avendo ottenuto esito positivo, la stessa è stata immessa in graduatoria, e ciò senza poter usufruire dei tempi aggiuntivi previsti dall'articolo 20, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) per l'espletamento delle prove di concorso da parte dei portatori di handicap;

che, in seguito, l'allora direttore generale della ASL RM/C, sentito il parere del proprio ufficio legislativo, ha ritenuto la rivendicazione dell'interessata meritevole di tutela ai fini dell'applicazione della riserva e ha proceduto alla deliberazione dell'assunzione;

che successive vicende e una recente sentenza del TAR hanno ritenuto non fondata la situazione a favore della suddetta candidata, ritenendo insussistente, al tempo del concorso, il requisito della disoccupazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se non s'intenda adottare provvedimenti volti a modifiche della normativa vigente che consentano la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, di fatto, limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;

se non si ritenga di dover garantire ai portatori di handicap l'effettivo e pieno inserimento nel mondo del lavoro, anche favorendo l'accesso a posti più idonei alla loro formazione professionale.

(4-06223)

(27 marzo 1998)

RISPOSTA. – Innanzitutto l'articolo 20, comma 1, della legge n. 104 del 1992 prevede, come propriamente fa notare il senatore interrogante, per l'espletamento delle prove di concorso «tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico *handicap*» che vengono, però, concessi dalla Commissione qualora ne venga fatta esplicita richiesta, essendo questa una decisione collegiale e preliminare all'espletamento delle prove stesse.

In linea generale, comunque, la normativa attualmente in vigore, se applicata integralmente dagli organi istituzionalmente preposti, è in grado di tutelare, sotto qualsiasi aspetto, i soggetti portatori di *handicap*, mentre, quanto all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili, è quanto mai opportuna una revisione della legge n. 482 del 1968 onde favorire l'accesso dei cittadini in argomento a posti più consoni alla loro formazione culturale e professionale.

È, infatti, attualmente allo studio della XI Commissione lavoro della Camera, in sede di Comitato ristretto, un testo unificato (atto Camera n. 4110) che presenta un progetto di riforma del sistema di collocamento con princìpi di politica attiva del lavoro che attraverso le agevolazioni alle aziende e lo stretto collegamento tra formazione e collocamento tende a ricondurre la nostra legislazione nell'ambito di quella europea, che in questi anni si è significativamente rinnovata.

Il Dipartimento presieduto dallo scrivente ha da sempre monitorato ogni sinificativa esperienza che abbia dimostrato la possibilità di un pieno inserimento sociale e lavorativo delle persone handicappate seguendo da vicino quanto viene elaborato e realizzato da centinaia di operatori, associazioni, famiglie e dalle stesse persone disabili. Già con la legge n. 104 del 1992 venne proposto un inserimento lavorativo mirato e non coercitivo del disabile; con l'attuale disegno di legge (n. 4110) il Parlamento ha la possibilità di varare una normativa capace di riconoscere

per gli handicappati, nel concreto, il fondamentale diritto costituzionale al lavoro.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale
TURCO

(27 marzo 1998)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il 1° ottobre 1997 il Dipartimento dello spettacolo ha reso nota la lista dei film ammessi a godere delle sovvenzioni di 20 miliardi stanziati dallo Stato;

che tra i premiati vi è il film «Monella», del famoso regista di film pornografici Tinto Brass;

che a seguito della premiazione Brass ha dichiarato: «Certo non me l'aspettavo. I miei ultimi premi di qualità risalgono a molti anni fa, quando non avevo ancora imboccato la strada dell'eros al cinema. Sono contento per il produttore, Giovanni Bertolucci, che certo se l'aspettava ancor meno di me.... Del resto, se anche la Chiesa benedice ufficialmente il sesso, perchè la commissione ministeriale dovrebbe essere da meno?»,

l'interrogante chiede di sapere:

se la dichiarazione di Tinto Brass non sia da ritenersi trasgressiva e, se pur nel rispetto del principio che tutela la libertà di manifestazione del proprio pensiero, lesiva del sentimento religioso;

se, in ogni caso, non si ritenga che il denaro debba essere utilizzato per sovvenzionare spettacoli di alto livello culturale anzichè film di discutibilissimo contenuto culturale, fermo restando che anche l'eros, se rappresentato senza volgarità, può diventare momento di dibattito culturale.

(4-08286)

(30 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Il sistema di agevolazioni concesse alla produzione cinematografica dal Dipartimento dello spettacolo, con particolare riguardo ai lungometraggi, prevede:

a) mutui a tasso agevolato per i film di produzione nazionale;

b) mutui garantiti, dal fondo di garanzia fino al 70 per cento dell'importo finanziabile, nel caso di film di particolare qualità ai sensi dell'articolo 28 della legge cinema (legge n. 1213 del 1965).

Il film «Monella», del regista Tinto Brass, non ha ricevuto nè il riconoscimento di film di interesse culturale nazionale, nè il riconoscimento di particolare qualità culturale, ai sensi dell'articolo 28.

Le società produttrici hanno presentato domanda solo per la concessione di mutuo a tasso agevolato, come film di produzione nazionale. Tale qualifica è riconosciuta automaticamente in virtù del possesso di

determinati requisiti (per esempio impresa italiana, regista di nazionalità italiana, eccetera) previsti in base alla legge. Sussistendo tali requisiti, la Commissione per il credito cinematografico, nella seduta del 30 settembre 1997, ha espresso parere favorevole per l'assegnabilità di un finanziamento a tasso agevolato.

La conferma del finanziamento, tuttavia, è soggetta all'esame di un Comitato di esperti, previsto dalla legge cinema (articolo 5, legge n. 1213 del 1965), il quale può escludere qualunque forma di finanziamento pubblico qualora un film, per i suoi contenuti, non sia meritevole. A tale Comitato vanno sottoposti di ufficio tutti i film per i quali sono state deliberate agevolazioni finanziarie.

Nel caso di specie, il Comitato di esperti non si è ancora pronunciato.

Si ricorda infine che, per effetto della riforma delle Commissioni operanti presso il Dipartimento dello spettacolo, l'Autorità politica non fa parte delle medesime, non adotta provvedimenti in materia di sovvenzioni, nè può in alcun modo influire sulle valutazioni espresse.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport
VELTRONI

(8 marzo 1998)

CADDEO. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso:

che il giovane Roberto Pirastu, nato a Cagliari l'8 dicembre 1977, dopo aver superato tutti gli esami, compresi quelli medici, risultando perfettamente sano ed idoneo alla carriera militare, ha frequentato la scuola militare della Nunziatella;

che ha fatto domanda all'Accademia militare di Modena per esservi arruolato ed ha superato le prove previste;

che successivamente il Pirastu, al momento dell'arruolamento, è stato dichiarato non idoneo in quanto portatore sano di beta-talassemia, una particolarità genetica molto diffusa in Sardegna, che però non influisce sulla salute e sulla funzionalità dell'organismo umano;

che il tribunale amministrativo regionale, confermando una giurisprudenza costante, ha sospeso l'efficacia di tale esclusione giudicando la decisione illegittima ed illogica ed il Ministro della difesa è stato costretto ad arruolarlo;

che nel dicembre 1996, terminato il tirocinio, durante la rituale visita d'incorporamento presso l'Accademia militare di Modena è stato l'unico, tra i partecipanti, ad essere sottoposto a nuovi ed appositi esami clinici da parte di una commissione medica ospedaliera ed è stato nuovamente scartato in quanto portatore di beta-talassemia;

che è stato presentato un secondo ricorso al TAR che ha sospeso per la seconda volta il provvedimento di esclusione;

che l'amministrazione militare ha continuato a rifiutarsi di procedere all'arruolamento;

che la vicenda rappresenta un'incredibile ingiustizia, un'ostinata prepotenza e costituisce un'offesa ad un'intera isola, la Sardegna, che ha una parte rilevante della sua popolazione portatrice sana della beta-talassemia;

che della vicenda si è occupata l'opinione pubblica nazionale da cui è venuta una condanna unanime dei comportamenti dell'amministrazione militare,

si chiede di sapere:

quale valutazione il Ministro in indirizzo intenda dare di una vicenda che offende la popolazione di un'intera isola e mette in evidenza comportamenti non limpidi all'interno della forze armate;

chi siano i responsabili della ripetuta esclusione del Pirastu;

quali iniziative intenda assumere nei confronti dei responsabili della vicenda e per porre rimedio all'ingiustizia.

(4-07035)

(16 luglio 1997)

RISPOSTA. – In relazione ai quesiti posti dall'onorevole interrogante si rappresenta, preliminarmente, che il signor Roberto Pirastu partecipante al concorso per l'ammissione al 178° corso dell'accademia Militare di Modena, quale allievo della Scuola Militare Nunziatella, è stato giudicato non idoneo per «trait talassemico con lieve splenomegalia e presenza di HB F» dalla Commissione medica competente e, quindi, escluso dal concorso.

Avverso l'esclusione, come è noto, il giovane presentava ricorso al TAR per la Sardegna il quale, con ordinanza interlocutoria n. 534 del 19 settembre 1996, disponeva la sospensiva dell'efficacia dell'atto impugnato.

La competente Direzione generale per gli ufficiali dell'esercito riammetteva allora con riserva il giovane al concorso e nel contempo proponeva appello al Consiglio di Stato ritenendo l'esclusione fondata su aspetti sanitari determinanti per i proficuo svolgimento del corso.

Il tirocinio (45 giorni) prevede che al termine gli aspiranti allievi siano nuovamente sottoposti a visita sanitaria. Il 21 ottobre 1996, la Direzione sanitaria dell'accademia di Modena, fatti gli accertamenti sanitari di rito, per l'arruolamento definitivo, esprimeva parere non favorevole alla idoneità dello stesso e lo avviava in osservazione presso l'ospedale militare di Bologna. Il predetto ospedale lo giudicava idoneo al servizio militare, ma con coefficiente AV EI 3, per «trait talassemico con lieve splenomegalia, profilo sanitario non compatibile con l'idoneità quale allievo ufficiale».

Il giovane chiedeva allora di essere sottoposto a visita di seconda istanza e la sezione medico legale del comando dei servizi sanitari della regione militare Tosco-Emiliana confermava le precedenti diagnosi, con il coefficiente AV EI 3 e la non idoneità del giovane quale allievo ufficiale dell'Accademia militare di Modena.

A seguito dei tre concordi giudizi di inidoneità fisica espressi da tre organi collegiali diversi, in tre sedi diverse ed in tempi diversi, tutti

peraltro fondati sulla stessa diagnosi, la predetta Direzione generale in data 19 dicembre 1996 disponeva la dimissione del giovane dall'Accademia militare di Modena.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'interessato proponeva nuovamente ricorso al TAR della Sardegna che, con ordinanza n. 65 in data 31 gennaio 1997, sospendeva per la seconda volta l'esclusione ed ordinava l'ammissione. L'Amministrazione però non si uniformava ed impugnava a sua volta l'ordinanza del TAR con appello al Consiglio di Stato. L'Alto consesso in sede giurisdizionale il giorno 1° settembre 1997 emanava due ordinanze, n. 1682 e, n. 1683, ambedue di accoglimento degli appelli presentati dall'Amministrazione. In sostanza il Consiglio di Stato convalidava l'esclusione dall'Accademia di Modena del Pirastu, annullando le due ordinanze del TAR Sardegna che avevano disposto l'ammissione con riserva.

Preme a questo punto sottolineare che la condotta dell'Amministrazione è stata ispirata essenzialmente dalla necessità di tutelare l'integrità fisica del giovane. La cautela ancora prima delle sentenze del Consiglio di Stato è stata ampiamente giustificata dai citati tre giudizi concordi degli organi sanitari competenti. Si soggiunge, peraltro, che non tutti i soggetti microcitemici costituzionali vengono dichiarati non idonei ai concorsi per ufficiali e sottufficiali. Dipende dalla graduazione della microcitemia riscontrata. Se eccede valori minimi prefissati dall'organo tecnico della Sanità militare, la vita in Accademia, connessa ad addestramenti e prestazioni psico-fisiche impegnativi, sarebbe incompatibile ed esporrebbe l'allievo a grave alea per la sua stessa incolumità.

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

(12 gennaio 1998)

CAPALDI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che nel territorio del comune di Monteromano (Viterbo) è ubicato il più grande poligono militare dell'Italia centrale;

che il poligono utilizza, anche in termini di sicurezza, aree esterne a quella militare e su cui intervengono attività private, che vengono interrotte durante le ore di esercitazione con un risarcimento tramite buoni sgombero;

che oltre diciottomila pratiche di risarcimento risultano inevase;

che il comune di Monteromano, come risulta dal manifesto che qui si riporta integralmente, ha inteso tutelare in sede legale i diritti dei cittadini assoggettati senza risarcimento all'interruzione delle proprie attività:

«Amministrazione comunale Monteromano

Per la questione dei buoni di sgombero, abbiano deciso di tutelare i diritti dei cittadini in sede legale.

Più volte e in diverse riunioni ufficiali, con i rappresentanti dell'amministrazione militare, abbiamo posto il problema dei buoni di sgombero.

Vi sono più di diciottomila pratiche di indennizzo che sono bloccate dall'amministrazione militare, per una errata, a nostro giudizio, interpretazione della legge. "La legge n. 898 del 1976 stabilisce che l'indennizzo spetta a coloro che sono soggetti a delle limitazioni".

L'amministrazione comunale, come è sua abitudine, ha cercato la risoluzione del problema dialogando e discutendo con la controparte. Ma le risposte o non ci sono state o sono state insufficienti.

Pertanto la giunta comunale, con delibera n. 137 dell'8 aprile 1997, ha deciso di dare incarico all'avvocato Adolfo Calandrelli di Viterbo per mettere in atto tutte le opportune iniziative legali per tutelare i diritti dei cittadini di Monteromano.

Il consiglio comunale interpreterà, a sua volta, le iniziative politiche che riterrà opportune. Su questa questione non abbiamo nessuna intenzione di cedere. Intraprenderemo tutte le forme di lotta consentite per questo problema, ma anche su altre questioni, prima fra tutte quella della sicurezza.

Noi vogliamo discutere con l'amministrazione militare, trovare soluzioni che vanno bene a tutti, ma non siamo disposti ad accettare imposizioni o decisioni che vadano contro l'interesse generale di Monteromano.

Il sindaco
Manglaviti dottor Domenico Nicola»,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione che genera sfiducia e tensione tra civili e militari;

se non ritenga di dover immediatamente intervenire per sbloccare un grave ritardo che rischia di generare forti contrapposizioni ed elementi di pericolo in quanto l'attività di sgombero per sicurezza, subita da privati senza risarcimento, oltre ad essere illegittima, potrebbe venire elusa;

se non ritenga di dover verificare come sia stato possibile accumulare un arretrato, in contenzioso, di oltre diciottomila pratiche, che da notizie assunte dallo scrivente risultano comunque tutte firmate da ufficiali preposti allo sgombero;

se non valuti opportuno determinare elementi di correttezza e certezza dell'amministrazione militare verso private attività che vengono svolte ai margini del poligono di Monteromano e che sono interrotte durante le esercitazioni.

(4-05449)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. – In relazione a quanto prospettato dall'Onorevole senatore interrogante in merito all'utilizzazione del poligono di Monteromano, si evidenzia preliminarmente che lo sgombero e l'occupazione di aree esterne a quella militare, nonchè il divieto di accedervi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, sono disposti dal Comandante territoriale sulla base dell'articolo 15

della legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente la «Nuova regolamentazione delle servitù militari».

Peraltro, i reparti utilizzano (ai sensi della citata legge 898/76) zone esterne all'area demaniale del Poligono solo in caso di attività addestrative di rilievo (Campi d'arma e tiri con artiglierie) ovvero di insufficiente capacità ricettiva della Base logistica di Monteromano; il periodo e le zone prescelte vengono concordati dal Comando del reparto utilizzatore con il Presidente della Commissione accertamento liquidazione danni che ne dispone l'utilizzo previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle autorità locali e dai proprietari dei terreni interessati.

Ciò premesso, per quanto concerne il risarcimento dei buoni di sgombero, si sottolinea che esso è subordinato alla presentazione, da parte degli interessati, della documentazione che comprovi il diritto all'indennizzo perchè proprietari, o titolari del diritto di utilizzazione dei fondi in questione, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della repubblica 17 dicembre 1979, n. 780.

L'Amministrazione al fine di accertare i motivi che hanno portato ai ritardi nel pagamento degli indennizzi segnalati nell'interrogazione, in data 8 agosto 1997, ha proceduto alla nomina di una apposita Commissione con il compiuto di verificare l'operato delle competenti Commissioni accertamento liquidazione danni (CALD) negli anni dal 1992 al 1996.

Dalle indagini esperite dalla stessa Commissione è emerso che il ritardo nella liquidazione degli indennizzi è stato causato principalmente dalla mancanza o inadeguatezza della documentazione probatoria atta a dimostrare se i richiedenti avessero reale titolo al risarcimento.

In pratica le Commissioni non riuscivano ad individuare i proprietari o gli affittuari delle varie particelle interessate allo sgombero. Ciò ha determinato un accumulo di pratiche inevase negli anni citati, fino alla metà del 1996 allorquando l'ente proprietario dei terreni (Università agraria di Monteromano), più volte sollecitato, ha reso noti all'Amministrazione i nominativi degli intestatari delle particelle catastali.

Al momento risulta che circa la metà delle perizie giacenti sono già state esaminate e in parte liquidate; per le rimanenti sono state date disposizioni per sollecitare al massimo la loro definizione, compatibilmente con l'*iter* tecnico-amministrativo prescritto.

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

(12 gennaio 1998)

CIMMINO. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo 1, in data 20 febbraio 1997 ha registrato che la spesa

nazionale elegibile per il 1997, comparata con i rapporti degli anni 1994, 1995 e 1996, presenta un nuovo preoccupante calo; tale spesa risulta, infatti, pari a 13.730,27 Mecu, inferiore alla media annua di 19.957,96 Mecu, stabilita per il periodo 1994-99, non confermando, così, l'annunciata accelerazione della spesa più volte sostenuta dal Governo,

l'interrogante chiede di sapere:

se si possa pervenire, entro la fine del corrente anno, al raggiungimento dell'obiettivo di spesa dell'ordine del 38 per cento in considerazione del fatto che l'Italia risulta ancora attestata su percentuali di impegno appena superiore al 20 per cento e di spesa intorno al 9 per cento, nonostante la recente istituzione della cabina di regia nazionale, presso il Ministero del bilancio, per il coordinamento nell'utilizzo delle risorse comunitarie;

se tale istituzione, anzichè realizzare un intenso e solido rapporto di collaborazione organica tra le stessa cabina ed il Servizio per le politiche di coesione, presso il medesimo Ministero del bilancio, non abbia, di fatto, comportato sovrapposizioni di ruoli, dispersione di professionalità, mancanza di organicità nella gestione con conseguente annullamento di produttività, come segnalato dai sei dirigenti in organico presso quest'ultimo Servizio, con una nota scritta al Ministro del tesoro e del bilancio, ai sottosegretari ed al capo di gabinetto;

se si reputi che il Servizio per le politiche di coesione e la cabina di regia nazionale, per gli obiettivi da raggiungere e per il volume delle attività da svolgere, possano organicamente essere diretti da un unico direttore generale;

se risulti che la Corte dei conti, nella registrazione del decreto del Ministro del tesoro e del bilancio concernente l'attribuzione dell'incarico di direttore del Servizio delle politiche di coesione alla dottoressa Gabriella Palocci, abbia tenuto conto del mandato di direttore esecutivo già ricevuto dalla stessa presso la cabina di regia nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1995, incarico non assommabile ad altri secondo il dettato della legge 8 agosto 1995, n. 341, recante norme per il funzionamento della cabina di regia nazionale e per il quale la dottoressa Palocci percepisce una congrua indennità di funzione, anche quest'ultima assorbente di qualsiasi altro emolumento;

se il Ministro del tesoro e del bilancio, nell'affidare, con decreto, l'incarico di direzione del Servizio delle politiche di coesione alla dottoressa Palocci, abbia tenuto conto dei trentatre dirigenti generali fuori ruolo presso il Ministero del bilancio.

(4-04832)

(18 marzo 1997)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione in oggetto, per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un qualche ritardo motivato dalla necessità di acquisire i risultati ottenuti nel corso dell'anno 1997. Tali risultati, ormai noti, documentano come l'obiettivo

di spesa del 38 per cento sia stato raggiunto. Esso è il risultato di un processo costante nel corso dell'intero anno ed ha coinvolto tutte le amministrazioni centrali e periferiche in uno sforzo comune.

Il livello degli impegni realizzati sembra tale da garantire anche il perseguimento di pagamenti sino al 55 per cento entro il 1998.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica
MACCIOTTA

(2 aprile 1998)

COLLA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che Pedagna è un quartiere di Imola in cui vivono 20.000 abitanti ed è totalmente sguarnito di un proprio ufficio postale che garantisca il servizio completo per il ritiro di pacchi, raccomandate, assicurate, eccetera;

che l'ufficio postale abilitato al servizio completo dista circa 6 chilometri ed è situato dall'altra parte della città, in via Gricco (zona industriale);

che la situazione è aggravata dalla carenza del trasporto pubblico e dal traffico nelle ore di punta;

che questo grave disservizio danneggia particolarmente le fasce più deboli: pensionati, casalinghe, portatori di *handicap* e coloro che sono vincolati ad orari di lavoro;

che nella provincia di Bologna esistono 56 frazioni aventi meno di 1.000 abitanti, dotate tutte di un proprio ufficio postale, per un totale di 21.000 residenti, inferiori a quelli di Pedagna;

che la distanza tra i vari uffici postali sopracitati in molti casi è inferiore al caso in oggetto, inoltre Pedagna è un quartiere in piena espansione urbanistica,

l'interrogante chiede di sapere come mai dopo tante promesse e rassicurazioni il quartiere di Pedagna non sia stato mai dotato di un proprio ufficio postale, perdurando così un vergognoso disservizio che procura infiniti disagi a 20.000 cittadini di Imola, nonchè contribuenti, i quali avrebbero senza dubbio diritto ad un servizio pubblico migliore.
(4-04871)

(19 marzo 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Ente Poste italiane, ora società per azioni – interessato in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame –, ha significato che nel territorio del comune di Imola sono operanti tre agenzie postali oltre a quella, denominata «Imola Centro», ubicata in via Grieco.

L'opportunità di istituire un'altra agenzia postale in zona Pedagna è stata riconosciuta dai competenti organi dell'ente che hanno individuato

i locali nei quali sistemare l'ufficio e per i quali è stato stipulato il contratto di locazione.

Allo stato attuale, ha concluso l'ente, sono in corso di esecuzione i lavori di allestimento della sede per cui si ritiene che la nuova agenzia potrà divenire operativa dal prossimo mese di maggio.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(4 aprile 1998)

CORRAO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere se sia a conoscenza della drammatica denuncia delle continuate violenti sevizie e torture subite nelle carceri speciali dal detenuto Benedetto Labita e quali importanti inchieste abbia promosso per accertare gli autori dei ripetuti delitti e le colpevoli compromissioni dei dirigenti carcerari. I reati denunciati, infatti, sono stati purtroppo coperti da inconcepibili complicità all'interno di strutture che, per colmo d'ironia, sono definite di «massima sicurezza», forse perchè assicurano massima sicurezza e impunità a tutti gli aguzzini di missioni speciali.

Per conoscere inoltre quali iniziative intenda assumere per impedire il ripetersi di tali metodi giustizialisti e per rendere pubblica la condanna del Governo anche in rapporto alla pilatesca conclusione di sentenza che accerta i reati ma assicura impunità agli ignoti criminali.

(4-04376)

(26 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni pervenute dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dalla direzione generale degli affari penali, si comunica quanto segue.

A seguito di denuncia di maltrattamenti che i detenuti Labita Benedetto e Paziente Gaetano assumevano di aver subito presso la casa di reclusione di Pianosa, la procura della Repubblica presso il tribunale di Livorno aprì, nel 1993, il procedimento contro ignoti n. 629/93.

Nella fase istruttoria le due parti offese, escusse dalla polizia giudiziaria a sommarie informazioni testimoniali, denunciarono generici maltrattamenti e pestaggi con manganelli che non lasciavano tracce, precisando, peraltro, che mai si erano refertate le lesioni loro provocate.

Previa acquisizione dei nominativi degli agenti che all'epoca prestavano servizio alla sezione Agrippa della citata casa di reclusione e delle fotografie di ciascuno di essi, venne, quindi, tentata ricognizione personale.

Non avendo i denuncianti riconosciuto, in dette fotografie, nessuno degli aggressori, il pubblico ministero procedente richiese in data 16 marzo 1995 al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione essendo ignoti gli autori del reato, archiviazione che il giudice dispose con decreto del 1° aprile 1995.

In relazione ai maltrattamenti che asserisce di aver subìto a Pianosa, il Labita ha presentato, altresì, ricorso alla Commissione europea dei diritti dell'uomo.

La Commissione ha dichiarato ricevibile detto ricorso, ma non risulta essersi pronunciata in merito.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(24 marzo 1998)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso:

che presso le università degli studi, facoltà di medicina e chirurgia, sono istituiti corsi di perfezionamento in diverse discipline che impongono ai discenti la frequenza obbligatoria e il superamento di un esame di ammissione nonchè di un esame finale di profitto;

che presso l'università degli studi di Chieti è stata istituita una scuola di perfezionamento in sessuologia;

che tale scuola rilascia un attestato di partecipazione e di profitto agli studenti che superano l'esame finale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che il possesso del suddetto attestato possa permettere ai titolari dello stesso di poter scrivere sulla targa professionale e sul ricettario il titolo di «perfezionato in sessuologia».

(4-04776)

(13 marzo 1997)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione di cui all'oggetto, si fa presente che la vigente normativa non consente ai possessori di attestati di partecipazioni e profitto rilasciati dalle scuole di perfezionamento di fregiarsi sulla targa professionale e sul ricettario del relativo titolo.

Infatti il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, articolo 17, riguardante il riordino delle scuole dirette a fini speciali recita: «a conclusione dei corsi di perfezionamento, agli iscritti che a giudizio del consiglio hanno svolto le attività e adempiuto agli obblighi previsti, è rilasciato dal direttore del corso un attestato di frequenza non valutabile nell'esercizio degli uffici e delle professioni o nell'ambito della ricerca scientifica».

La predetta non valutabilità dell'attestato è espressamente richiamata dal decreto regionale n. 909 del 20 aprile 1989 che ha istituito il corso di perfezionamento in «Sessuologia» presso l'università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(31 marzo 1998)

DE CAROLIS. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia*. – Premesso:

che dalle citazioni di seguito testualmente riportate si rileva che i due commissari italiani presso l'Unione europea nonchè l'ex e l'attuale presidente della «cabina di regia» mostrano un atteggiamento altamente critico nei confronti della burocrazia delegata dal Ministro del tesoro e del bilancio a gestire la problematica dei cofinanziamenti europei:

«Perchè come le ho già detto non era colpa di nessuno ma un colpevole esiste: è la burocrazia» (intervista a Emidio Di Giambattista, ex presidente della «cabina di regia», su «La Repubblica» del 10 marzo 1997);

«I pagamenti effettivi non superano un decimo delle cifre allocate. Lo stesso, del resto, è accaduto per i finanziamenti stanziati nel periodo precedente (1989-93) cioè oltre 21.000 miliardi e che l'Italia ha ormai perduto definitivamente» (intervista ad Emma Bonino, commissario europeo, su «La Repubblica» del 10 marzo 1997);

«Mario Monti, pur apprezzando il maggior impegno dei governi recenti, non è in vena di ottimismo: "La vicenda (impegni e spese dei fondi comunitari, n.d.r.) mette in luce i problemi gravi: la mancanza di coordinamento tra organi dello Stato, la macchinosità dei processi decisionali, la fuga delle responsabilità..."» (articolo di Andrea Monti su «Il Corriere della Sera» del 2 aprile 1997);

«Non c'è più una gerarchia dentro la pubblica amministrazione. Di fatto non comanda nessuno... Alcuni hanno potere di veto fuori di ogni ragionevole dovere di resoconto del proprio operato... Il "gioco dello scaricabarile" in una situazione così grave come quella che si verifica nelle regioni dell'"obiettivo 1" è comportamento che tutti devono censurare e sanzionare nel modo più severo possibile» (articolo di Alberto Cazzaniga su «Il Sole 24 Ore» del 24 marzo 1997);

considerato inoltre:

che la commistione di ruoli tra il servizio per le politiche di coesione e la direzione esecutiva della «cabina di regia» nazionale, che si assumono nella titolarità della stessa persona, ha il pregio di aumentare la confusione e di opacizzare le responsabilità;

che il monitoraggio finanziario del Quadro comunitario di sostegno al 31 dicembre 1996 (esattamente a metà del cammino) ha registrato il 36 per cento di impegni e il 15 per cento di erogazioni;

che tale dato, pur se insoddisfacente, potrebbe significare che con una migliore organizzazione sarebbe possibile un recupero;

che in realtà ad un esame disaggregato dei dati risulta che gli impegni sono per il 57 per cento relativi a programmi Telecom, sistema ferroviario e incentivi per le iniziative industriali e a valere sulla legge n. 64 del 1986: impegni e spese facili;

che il Governo il 20 gennaio 1997 si è impegnato a raggiungere entro l'anno un livello di spesa pari al 38 per cento del Quadro comunitario di sostegno, cioè un incremento pari al 147 per cento e una capacità di spesa di 12.300 MECU, pari a 25.000 miliardi circa;

che, atteso il quadro che gli autorevoli esponenti sopra citati hanno descritto, sembra assai velleitario il raggiungimento dell'obiettivo che

il Governo si è prefisso, esplicitato al commissario dell'Unione europea signora Wulf-Matrhies;

che, proprio per far fronte alle inefficienze della pubblica amministrazione italiana il Quadro comunitario di sostegno ha assegnato circa 40 MECU, pari a circa 80 miliardi, per attività di assistenza tecnica;

che l'importanza del ricorso all'assistenza tecnica è stata confermata dall'accordo del luglio 1995 tra l'allora ministro del bilancio Masera e il commissario Wulf-Mathies;

che ad oggi queste risorse risultano completamente inutilizzate ed è giusto sottolineare come il contributo dell'Unione europea per tale attività è pari al 70 per cento;

che va sottolineato con forza che il Ministero del bilancio proprio a seguito dell'accordo suddetto già nel settembre 1995 avviava le procedure di gara per l'«affidamento dell'assistenza tecnica alla sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno 1994-99»;

che di tale gara si sono perse le tracce nei meandri della Direzione generale delle politiche di coesione, titolare dell'azione amministrativa per l'affidamento succitato;

infatti:

l'invio alla gara è stato inviato l'8 maggio 1996;

le offerte sono state presentate entro il 7 giugno 1996;

il 13 giugno 1996 iniziava da parte della commissione giudicatrice l'esame delle offerte in seduta pubblica;

il 23 ottobre 1996 la commissione giudicatrice terminava i suoi lavori procedendo, come previsto dal bando di gara, all'aggiudicazione provvisoria;

il 14 gennaio 1997 (tre mesi dopo) il Ministero competente chiedeva parere al Consiglio di Stato sulla legittimità dell'*iter* procedimentale;

l'11 febbraio 1997 il Consiglio di Stato provvedeva ad emettere il prescritto parere,

tutto ciò premesso e considerate le numerose e gravi inadempienze generali e specifiche, si chiede di sapere:

quali direttive si intenda dare con immediatezza al fine di evitare sorprese amare quanto facilmente prevedibili alla fine del 1997;

quali iniziative si intenda intraprendere o siano già state intraprese per evitare l'enorme conflittualità tra i dirigenti della Direzione generale delle politiche di coesione, ai quali secondo il sottosegretario Macciotta va il merito di aver raddoppiato gli impegni (resoconto della seduta della Camera dei deputati del 5 marzo 1997), e il direttore generale del medesimo servizio;

se il risulti vero che è in atto un'azione punitiva di estrema gravità nei confronti di quei dirigenti che hanno contestato con note inviate alle autorità competenti l'efficienza, la capacità e la correttezza amministrativa del direttore generale di cui sopra;

se ciò risultasse vero, quali siano i reali motivi di tale strenua difesa dell'operato del direttore generale, considerate le argomentazioni in premessa illustrate dall'interrogante;

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro di grazia e giustizia al fine di accertare se nei comportamenti descritti vi siano danni per l'erario, illeciti amministrativi, omissioni ed abusi.

(4-05493)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. – I risultati 1997, anche per il ritardo con il quale si risponde all'interrogazione, sono ormai noti e documentano come l'obiettivo di spesa del 38 per cento sia stato raggiunto. Esso è il risultato di un processo costante nel corso dell'intero anno ed ha coinvolto tutte le amministrazioni centrali e periferiche in uno sforzo comune.

Il livello degli impegni realizzati sembra tale da garantire anche il perseguimento di pagamenti sino al 55 per cento entro il 1998.

Circa la mancata utilizzazione delle risorse per «Assistenza tecnica», ciò deriva dal fatto che a Bruxelles non era stato trasmesso alcun programma di utilizzo che corrispondesse ai requisiti di completezza e di specificità che sono richiesti. Un nuovo programma, assai più preciso e circostanziato, è stato inoltrato a maggio 1997 ed esso è tuttora all'esame della Commissione della Comunità europea.

Circa la gara per l'assistenza tecnica alla direzione delle politiche di coesione, il relativo procedimento è in corso e verrà completato a breve, seguirà poi la predisposizione del contratto.

In merito alle questioni sollevate, con riferimento alla organizzazione interna degli uffici, si può assicurare che non è in corso alcuna azione punitiva nei confronti del personale del servizio per le politiche di coesione; sono soltanto all'esame dell'organo di vertice proposte di riorganizzazione complessiva riguardanti un movimento parziale di personale dirigente ministeriale che coinvolge sei strutture ministeriali ed un soggetto istituzionale esterno; tale movimento ha natura provvisoria nell'attuale contesto di ristrutturazione dell'amministrazione e si pone in collegamento alla fase di attuazione del recente contratto collettivo nazionale del lavoro del personale dirigente del comparto ministeriale.

In ogni caso, i problemi riorganizzativi ed i connessi interessi personali degli addetti non influiscono, ed i risultati sopra indicati lo dimostrano, sull'utilizzo dei fondi strutturali e sulla generale quotidiana operatività degli uffici.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio
e la programmazione economica
MACCIOTTA

(2 aprile 1998)

DE LUCA Athos. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Considerato:

che in data 7 agosto 1997 un ragazzo di 15 anni, con una microspia nascosta sotto la maglietta, veniva usato dalle Forze dell'ordine di Porto Torres come esca per incastrare un pedofilo;

che l'uso del ragazzo era indirizzato a provocare la flagranza di reato in un caso che, a detta degli investigatori, era sufficientemente documentato;

che il ragazzo, anche se consenziente, è stato esposto non solo ad alto rischio educativo ma anche di sicurezza personale;

che tutti i sistemi vanno adoperati per proteggere i minori,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare riguardo a questo caso che vede come protagonista un minore.

(4-07392)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. – Sulla vicenda cui si riferisce l'interrogante, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari ha comunicato quanto segue.

In data 6 agosto 1997 Dinacci Andrea veniva tratto in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Porto Torres nella flagranza del reato previsto dall'articolo 609-*bis* del codice penale, commesso in danno di persona minorenne.

L'arresto veniva operato all'esito di indagini che avevano condotto, anche attraverso il ricorso ad intercettazioni ambientali, all'acquisizione di significativi elementi indiziari del Dinacci, il quale risultava aver più volte contattato il minorenne a fini sessuali.

L'A. G. interpellata sottolinea che l'operazione in parola è stata effettuata con il consenso del minore e di entrambi i genitori e che il contatto tra indagato e minore precedente l'arresto è avvenuto sotto la stretta sorveglianza delle forze dell'ordine.

Il concorso di tali ultime circostanze induce, pertanto, a ritenere che l'operato della polizia giudiziaria, nella vicenda di specie, non sia censurabile per assenza di oculatezza.

Sotto il profilo tecnico-giuridico, si fa presente che l'arresto in questione è stato convalidato dal giudice delle indagini preliminari competente.

In data 14 ottobre 1997 il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale nei confronti del Dinacci, presentando richiesta di rinvio a giudizio del medesimo dinanzi al Tribunale di Sassari.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(24 marzo 1998)

FERRANTE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ha comunicato ai Ministri dell'università e per la solidarietà sociale, con nota protocollo n. 1176 del 13 marzo 1997, la preoccupante si-

tuazione manifestata dagli studenti sordi di vari atenei italiani in relazione all'attuazione della legge-quadro sull'*handicap*;

che tale disagio è stato più volte denunciato anche dai *mass-media* con particolare riferimento agli atenei di Pisa e di Lecce, per la pratica impossibilità da parte di giovani sordi a seguire le lezioni in quanto privi di un interprete e di ogni altra forma di ausilio tecnico secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 13 della legge n. 104 del 1992,

l'interrogante chiede di conoscere:

lo stato di attuazione della legge-quadro e gli eventuali problemi di natura procedurale e/o finanziaria ad essa sottesi;

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano promuovere per una compiuta applicazione della legge in oggetto e, in particolare, per superare le difficoltà riscontrate negli atenei di Pisa e di Lecce.

(4-05397)

(16 aprile 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Questo Ministero, al fine di dare attuazione a quanto disposto in particolare dall'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, ha provveduto ad istituire nello stesso anno dell'entrata in vigore della detta legge ben individuati capitoli di spesa in cui sono stati stanziati appositi fondi da utilizzare per facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti portatori di *handicap*.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 tuttavia i capitoli di spesa, appositamente istituiti nel 1992 relativamente alle competenze derivanti al MURST, sono stati soppressi ed i relativi fondi sono confluiti nel fondo per il finanziamento ordinario delle università, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 537 del 1993.

Di tale determinazione sono stati informati, con nota n. 2202 del 22 ottobre 1994, tutte le università ed istituti universitari. Nella citata nota è stato precisato che il pagamento relativo alle competenze e l'apprendimento degli studenti non udenti, nonchè per l'assegnazione alle università ed istituti di dotazioni ed attrezzature tecniche atte a favorire l'inserimento degli stessi, d'ora in poi, avrebbe dovuto essere autonomamente effettuato da ciascun Ateneo nell'ambito del complessivo *budget*ad esso assegnato.

Questo Ministero è ben consapevole delle difficoltà di integrazione dei disabili. Per tale motivo ritiene di dover svolgere un ruolo di coordinamento, non solo tra le varie università, ma anche tra le università e gli organismi internazionali che hanno varato specifici programmi in materia.

In base a tali programmi potranno assumersi concrete iniziative volte a rendere effettivo l'inserimento degli studenti in questione.

A tale scopo è già stata effettuata una prima rilevazione di dati ed è in corso un monitoraggio per conoscere, nella sua reale complessità, il fenomeno dell'accoglienza.

Nell'intento di sensibilizzare e stimolare gli atenei, soprattutto quelli non sufficientemente impegnati a favorire l'integrazione dei disabili, questo Ministero ha indirizzato una apposita nota ai Rettori delle università.

In tale nota si è fatto presente che, «pur nella consapevolezza delle oggettive difficoltà derivanti anche dalle esigue risorse economiche a disposizione che non consentono la immediata e totale eliminazione di tutti gli elementi ostativi al completo godimento del diritto allo studio da parte dei portatori di *handicap*, si auspica che, al più presto, tutte le università trovino le soluzioni migliori e più idonee ai problemi dei portatori di *handicap* o, per lo meno, immediate soluzioni atte ad alleviare i disagi che i suddetti particolari studenti devono affrontare».

È comunque in corso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro ministeriale finalizzato a formulare organiche e precise proposte che saranno sottoposte alla valutazione di questo Ministero per una successiva iniziativa verso tutti gli Atenei.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(31 marzo 1997)

FLORINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che i coniugi Giuseppe Lamberti e Concetta Di Pietro hanno avuto in adozione dal tribunale per i minorenni di Napoli il piccolo Antonio Lamberti, così come evidenzia la allegata decretazione del 26 luglio 1996;

constatato che sempre il tribunale per i minorenni di Napoli, nei confronti della medesima coppia di coniugi, ha adottato un provvedimento diametralmente opposto a quello già riferito visto che con l'ausilio della forza pubblica ha sottratto agli stessi la piccola Maria Notte, per la quale i coniugi Lamberti-Di Pietro avevano presentato richiesta di adozione; si precisa che la piccola viveva nella loro casa ed era anche inserita, insieme alla madre naturale, nello stesso foglio di famiglia dei coniugi di cui sopra, così come dimostra l'allegato certificato,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di indagare sui motivi che hanno determinato delle decretazioni fra loro contrastanti da parte del tribunale per i minorenni di Napoli.

(4-06981)

(10 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni pervenute dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Napoli, si osserva quanto segue.

Com'è noto l'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, sia pure con i temperamenti stabiliti da una recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 303 del 1996), esige che tra l'adottando e gli adottanti non in-

tercorra differenza di età superiore ai 40 anni. Nella vicenda evocata dall'interrogante, l'età degli adottanti Antonio Lamberti e Concetta superava, rispettivamente, di 52 e 43 anni l'età dell'adottando.

Pertanto, ben difficilmente i Lamberti avrebbero potuto perfezionare l'adozione della minore M.N. nata nel 1993, considerando che la Corte costituzionale stessa, nella sentenza citata, richiede che la differenza di età – pur potendo superare i 40 anni nell'esclusivo interesse del minore – deve comunque rimanere compresa in quella che si solito intercorre tra genitori e figli.

Si fa presente, inoltre, che secondo la giurisprudenza e la prassi costante del Tribunale per i Minorenni di Napoli, vengono accettate domande di adozione in casi particolari – ai sensi dell'articolo 44, lettera *c)*, della legge sull'adozione – solo quando vi sia constatata impossibilità di un diverso affidamento preadottivo, e cioè quando la comunione di vita tra l'adottando e gli adottanti e il radicamento di affetti si siano protratti per un lasso di tempo tale da lasciare ragionevolmente ritenere che un'eventuale separazione potrebbe arrecare traumi al minore di gran lunga superiori al vantaggio di essere affidato ad una coppia con una più ampia aspettativa di vita o in possesso di più validi requisiti. Anche sotto tale profilo, quindi, avendo la bambina dimorato – come si dirà più avanti – solo pochi mesi con i Lamberti, non sussistevano le condizioni perchè costoro potessero pervenire all'adozione della minore.

Quest'ultima – quarta figlia di una giovane donna, di cui reca il cognome, non essendo stata dichiarata dal padre – risulta aver trascorso solo un breve periodo di vita presso i coniugi Lamberti, e con modalità del tutto elusive degli obblighi di legge. Come attestano le relazioni dei Servizi sociali di Arzano e di Napoli-Secondigliano acquisite dal Tribunale per i Minorenni di Napoli, la piccola M.N. è stata ospitata dai coniugi Lamberti, persone non unite da vincoli di parentela alla madre della minore, senza che fosse avviata la procedura legale di affidamento familiare temporaneo, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 184 del 1983. Nè la madre della minore, nè i coniugi Lamberti risultano aver segnalato a tempo debito la situazione di affidamento ai Servizi sociali, che è stato, pertanto, reputato abusivo.

Quanto alle risultanze del certificato di famiglia dei coniugi Lamberti-Di Pietro, secondo cui nell'abitazione di costoro in Secondigliano alla data del 19 settembre 1994 erano residenti insieme ad essi coniugi anche la minore, sua madre, e gli altri tre figli di lei, la circostanza è smentita dalle indagini svolte dai servizi sociali, nonchè dalle dichiarazioni rese dalla stessa madre della piccola M.N. in sede di audizione avanti al G.D. in data 30 novembre 1994. In realtà, quando il tribunale è intervenuto, la madre non viveva, con gli altri figli suoi, insieme alla bambina in casa dei Lamberti-Di Pietro; presso questi ultimi viveva, invece, solitamente la piccola M.N..

Il Tribunale è, pertanto, intervenuto, sul presupposto di un affidamento familiare operato *contra legem*, aprendo procedura di adottabilità ai sensi degli articoli 8 e seguenti della legge sull'adozione e provvedendo all'immediato allontanamento della minore e alla sospensione della potestà genitoriale.

La minore è stata successivamente dichiarata adottabile, e collocata – con ottimi esiti – presso una famiglia disponibile all'adozione, in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 6 della legge sull'adozione, effettuata la comparazione tra le coppie che hanno presentato disponibilità al tribunale.

L'intera procedura – a seguito di opposizione – è passata al vaglio della Corte di Appello di Napoli-Sezione minorenni, che ha pienamente confermato l'operato del primo giudice.

Alla luce di quanto ora esposto, deve ritenersi pienamente rispettoso della legge il comportamento dei giudici del Tribunale per i Minorenni di Napoli in relazione alla vicenda richiamata dall'interrogante.

Per quanto concerne, poi, l'impiego della forza pubblica, osserva l'A.G. interpellata che si tratta di modalità di esecuzione non controllata direttamente dal Tribunale per i Minorenni, essendo a ciò delegati i servizi sociali presso il comune ove è domiciliato il minore. Detti servizi sono soliti richiedere l'ausilio della polizia municipale, unicamente nei casi in cui vi sia effettiva necessità.

Venendo, infine, al presunto contrasto tra due provvedimenti del Tribunale, premesso che ogni situazione merita appropriate soluzioni, che possono dar luogo anche a decisioni apparentemente discordanti, ma in realtà pienamente rispondenti alla giustizia del caso singolo, l'A.G fa presente che nella procedura relativa a M.N. mai vien fatto il nome del minore A.L., nè alcuna segnalazione – di parte o della Cancelleria – è pervenuta al G.D. circa la pendenza di altra procedura relativa ai coniugi Lamberti.

In tale caso, osserva l'A.G., sarebbe stato anche possibile operare di raccordo, attraverso uno scambio di informazioni tra i giudici delegati delle due diverse procedure.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(24 marzo 1998)

FUMAGALLI CARULLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso che esiste una preoccupante situazione verificatasi negli atenei italiani denunciata dall'Ente nazionale sordomuti in applicazione alla legge-quadro sull'*handicap* (legge n. 104 del 1992), per cui tanti giovani studenti sordi si trovano nella impossibilità di seguire le lezioni universitarie perchè prive di un ripetitore labiale;

constatato che in molti casi le facoltà universitarie sono anche prive delle attrezzature tecniche, di sussidi didattici nonchè di ogni altra forma di ausilio tecnico, come indicato alla lettera *b)*, comma 1, articolo 13 della suindicata legge-quadro;

considerato che dopo cinque anni dall'emanazione della legge-quadro sugli *handicap* gli studenti sordi sono costretti a rinunciare a

frequentare l'università per mancanza degli ausili necessari che consentono la partecipazione attiva alle lezioni,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di adottare con urgenza i provvedimenti necessari perchè venga sanata questa incresciosa situazione almeno presso gli atenei di Pisa e Lecce, dove ultimamente sono state maggiormente segnalate tali difficoltà.

(25 marzo 1997)

(4-04996)

RISPOSTA. – Questo Ministero, al fine di dare attuazione a quanto disposto in particolare dall'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, ha provveduto ad istituire nello stesso anno dell'entrata in vigore della detta legge ben individuati capitoli di spesa in cui sono stati stanziati appositi fondi da utilizzare per facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti portatori di *handicap*.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 tuttavia i capitoli di spesa, appositamente istituiti nel 1992 relativamente alle competenze derivanti al MURST, sono stati soppressi ed i relativi fondi sono confluiti nel fondo per il finanziamento ordinario delle università, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 537 del 1993.

Di tale determinazione sono stati informati, con nota n. 2202 del 22 ottobre 1994, tutte le università e gli istituti universitari. Nella citata nota è stato precisato che il pagamento relativo alle competenze e l'apprendimento degli studenti non udenti, nonchè per l'assegnazione alle università e gli istituti di dotazioni ed attrezzature tecniche atte a favorire l'inserimento degli stessi, d'ora in poi, avrebbe dovuto essere autonomamente effettuato da ciascun Ateneo nell'ambito del complessivo *budget* ad esso assegnato.

Questo Ministero è ben consapevole delle difficoltà di integrazione dei disabili. Per tale motivo ritiene di dover svolgere un ruolo di coordinamento, non solo tra le varie università, ma anche tra le università e gli organismi internazionali che hanno varato specifici programmi in materia.

In base a tali programmi potranno assumersi concrete iniziative volte a rendere effettivo l'inserimento degli studenti in questione.

A tale scopo è già stata effettuata una prima rilevazione di dati ed è in corso un monitoraggio per conoscere, nella sua reale complessità, il fenomeno dell'accoglienza.

Nell'intento di sensibilizzare e stimolare gli atenei, soprattutto quelli non sufficientemente impegnati a favorire l'integrazione dei disabili, questo Ministero ha indirizzato una apposita nota ai Rettori delle università.

In tale nota si è fatto presente che, «pur nella consapevolezza delle oggettive difficoltà derivanti anche dalle esigue risorse economiche a disposizione che non consentono la immediata e totale eliminazione di tutti gli elementi ostativi al completo godimento del diritto allo studio da parte dei portatori di *handicap*, si auspica che, al più presto, tutte le

università trovino le soluzioni migliori e più idonee ai problemi dei portatori di *handicap* o, per lo meno, immediate soluzioni atte ad alleviare i disagi che i suddetti particolari studenti devono affrontare».

È comunque in corso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro ministeriale finalizzato a formulare organiche e precise proposte che saranno sottoposte alla valutazione di questo Ministero per una successiva iniziativa verso tutti gli Atenei.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(31 marzo 1998)

GIOVANELLI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che l'edificio monumentale denominato «ex convento di Montefalcone» sito nel comune di San Polo (Reggio Emilia) ha avuto origine nel 1217-1218 come cenobio francescano (il secondo nella regione dopo quello di Bologna del 1213);

che la sua fondazione è dovuta a frate Ugo (eletto papa con il nome di Gregorio IX nel 1227), intimo amico di San Francesco d'Assisi, su terreni donati ai francescani da Guido II da Canossa, podestà di Bologna, discendente di Matilde;

che i terreni sono posti nel cuore del territorio «matildico» vicino alla leggendaria Rocca dei Canossa ed ai piedi di Bianello, primo luogo munito ed accogliente delle fortificazioni matildiche;

che a Montefalcone visse, e fu sepolto, Fra Salimbene De Adam da Parma (1221-1288) autore della «Cronaca», monumento letterario di grande importanza storica;

che Montefalcone è stato per secoli fulcro e polo di interessi locali, reggiani e nazionali a seconda delle diverse destinazioni assunte nel tempo: da convento francescano (soppresso nel 1653) a sede estiva del seminario vescovile; da università reggiana (1752-1792), nella quale prima studiarono poi insegnarono personaggi quali Lazzaro Spallanzani, Antonio Vallisneri, Agostino Paradisi e Bonaventura Corti, a casa di educazione (Repubblica Cisalpina); da sede del collegio-convitto dei nobili (gesuiti, 1827), a sede del collegio-convitto nazionale (1860, municipalità di Reggio Emilia);

che con l'inizio della prima guerra mondiale il collegio fu chiuso e da allora l'edificio di Montefalcone conobbe solo atti di spoliazione e di totale abbandono;

che esso fu ospedale militare, deposito di artiglieria, riparo per sfollati e persino (con l'alienazione a privati) allevamento di pollame;

che l'edificio è vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1939 quale monumento di rilevanza storico-architettonica;

che l'edificio, nell'aprile del 1981, è stato oggetto di una tesi di laurea in materia di «consolidamento e restauro dei monumenti» presso

la facoltà di architettura dell'Università di Firenze, che ha evidenziato «solamente» un crollo parziale e limitato della copertura della facciata principale;

che nel febbraio 1985 è crollata parte della copertura della chiesa;

che tale situazione si è estesa nell'inverno degli anni 1987-1988 a tutta la copertura, che è definitivamente rovinata al suolo;

che nell'inverno degli anni 1994-1995 è crollato il porticato del cortile interno;

che durante l'anno 1996 si sono verificati ulteriori crolli che hanno interessato i piani interni all'ala centrale con conseguente crollo delle coperture;

che attualmente sono in pericolo i muri portanti perimetrali della chiesa, che rischiano il crollo per ribaltamento;

considerato:

che l'edificio è in completo abbandono da oltre quarant'anni;

che l'edificio è stato oggetto, anche di recente, di atti vandalici tesi ad accelerare il crollo totale;

che l'edificio, oltre ad essere importante per la sua configurazione strutturale, è un elemento insostituibile nel tessuto urbano e ambientale perchè documento storico di civiltà e di cultura nell'arco di quasi otto secoli di storia reggiana,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del grave stato di degrado e del pericolo di crollo del suddetto monumento;

se siano in previsione misure o programmi di intervento volti a salvare il patrimonio storico ed architettonico di Montefalcone.

(4-09265)

(21 gennaio 1998)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che l'ex Convento di Montefalcone è di proprietà privata (Società Iniziativa Immobiliare).

Da tempo la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna ha sollecitato ed approvato soprattutto interventi di carattere statico, che rivestono carattere di assoluta urgenza.

La proprietà, tuttavia, non si è finora attivata al riguardo.

Recentemente la predetta Soprintendenza, avuta notizia di una parziale alienazione del complesso, con possibile acquisizione da parte della provincia di Reggio Emilia, con nota n. 1957 del 2 febbraio ultimo scorso, nel chiedere conferma di quanto sopra, ha comunicato alla predetta provincia di ritenere auspicabile un'acquisizione integrale del complesso e l'avvio di tutte le procedure per definire modalità di intervento, destinazionali, finanziamenti, eccetera, al fine di sottrarre il complesso all'attuale stato di abbandono.

Con la stessa nota è stata dichiarata la disponibilità della Soprintendenza ad un incontro con rappresentanti della provincia, della

regione e del comune di San Polo per pervenire ad una soluzione della questione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport
VELTRONI

(6 aprile 1998)

GRECO. – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Premesso:

che con legge 16 luglio 1997, n. 254, il Governo è stato delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari;

che tale ristrutturazione degli uffici giudiziari di primo grado sarà attuata secondo il modello del giudice unico, con la conseguente soppressione dell'ufficio del pretore ed il trasferimento delle relative competenze al tribunale;

che contestualmente alla soppressione delle sezioni distaccate delle preture circondariali saranno costituite, ove occorra, sezioni distaccate di tribunale per la trattazione dei procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio e del numero degli abitanti, delle difficoltà dei collegamenti e dell'indice del contenzioso sia civile che penale;

che la città di Barletta ha una popolazione di circa 100.000 abitanti e notoriamente vanta una densa attività produttiva ed imprenditoriale – in particolare nel settore calzaturiero con rapporti commerciali su tutto il territorio nazionale ed estero – con un conseguente elevatissimo contenzioso civile e penale;

che negli anni ottanta è stata costruita una moderna e funzionale sede degli uffici giudiziari – attuale sede della pretura – priva di barriere architettoniche, che si sviluppa su due piani rispettivamente di metri quadrati 1.837 e metri quadrati 773, oltre un piano interrato di metri quadrati 2.000 adibito a *garage* ed archivio. Tale sede comprende tre amplissime aule di udienza (due di metri quadrati 282 ed una di metri quadrati 221), trentatrè ambienti operativi per cancellerie e magistrati; una biblioteca, una sala avvocati, un bar, dieci locali igienici;

che nella predetta sede – indubbiamente la più grande e funzionale del circondario – operano tre magistrati, tre funzionari, cinque collaboratori di cancelleria, cinque operatori amministrativi, un commesso, due ufficiali giudiziari, due assistenti UNEP e due operatori UNEP;

che nessuna delle strutture esistenti nel circondario del tribunale di Trani sarebbe obiettivamente sufficiente a accogliere il personale magistratuale ed amministrativo della sede distaccata della pretura di Barletta, nè sarebbe in grado di far fronte al rilevante contenzioso civile e penale amministrato dall'attuale sede di pretura. Invece più opportunamente alla struttura di Barletta potrebbero essere accorpate attuali sezioni di pretura vicine;

che a Barletta ha sede l'ufficio del registro con competenza per gli atti giudiziari provenienti dalle attuali sedi distaccate di Canosa ed Andria della pretura circondariale;

che nella città di Barletta operano oltre trecento tra avvocati e praticanti con patrocinio;

che già nelle previsioni dell'autorità giudiziaria distrettuale e circondariale locale è stata riconosciuta l'insopprimibilità del presidio giudiziario a Barletta, con la conseguente previsione dell'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Trani;

che il commissario straordinario del comune di Barletta con delibera n. 397 del 24 ottobre 1997 ha già formalmente impegnato la civica amministrazione a destinare l'attuale sede della pretura a sede distaccata del tribunale di Trani;

che è divenuta voce corrente, peraltro avvalorata da interventi pubblici di esponenti politici di altre città limitrofe del nord Barese, che il Governo abbia deciso, sia pure ancora informalmente, la soppressione della sezione distaccata della pretura circondariale di Barletta, con la contestuale individuazione di altre sedi per le istituende sezioni distaccate del tribunale di Trani;

che l'assemblea straordinaria degli avvocati di Barletta, riunitasi in data 28 ottobre 1997, ha assunto opportuna iniziativa nei confronti del Governo finalizzata a scongiurare un'evenienza siffatta,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, preso atto della situazione descritta ed operata ogni opportuna verifica, non ritenga opportuno decidere positivamente per l'istituzione in Barletta di una sezione distaccata del tribunale di Trani.

(4-08576)

(19 novembre 1997)

RISPOSTA. – Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di grazia e giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di tribunale.

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254, il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi quello secondo cui l'istituzione di nuove sedi distaccate di tribunale fosse prevista «ove occorra», secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati – che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cosiddetto «costo zero» della riforma – sono stati elaborati dal Ministero di grazia e giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della

contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico «atteso» delle istituende sedi distaccate di tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (esempio: non sono state tenute in considerazione le pendenze, nè le cause di lavoro che risultano accentrate presso la sede centrale, nè quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella dei pretori, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni ufficio (popolazione e densità abitativa per chilometro quadrato), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per chilometro quadrato;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Conseguenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo «minimo» che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento – effettuato dalla direzione degli affari civili – delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino), caratterizzata dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'intro-

duzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche – messe a disposizione dei partecipanti – il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare «servizio» che la magistratura è chiamata a rendere, quello di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e del Consiglio superiore della magistratura) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidentato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Barletta, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, sono risultate fondate le osservazioni svolte dall'interrogante relativamente alla necessità di istituire Barletta quale sede distaccata del tribunale di Bari.

Infatti – come affermato nella relazione allo schema di decreto legislativo – «Barletta, con indice di carico 4,26 e 90.791 abitanti, rappresenta un bacino di utenza di dimensioni notevoli, la cui contiguità geografica alla sede centrale non appare motivo sufficiente a giustificare aggregazioni che risulterebbero insostenibili dal punto di vista del bacino d'utenza servito».

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(24 marzo 1998)

LASAGNA. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* – Premesso:

che l'interrogante ha presentato in data 4 luglio 1996 l'interrogazione 4-00942 per sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo in-

tendevano adottare in risposta alle richieste avanzate dal Consiglio superiore della magistratura in merito all'introduzione di una nuova normativa che facesse chiarezza nella materia degli arbitrati e per conoscere inoltre se sui compensi percepiti dai giudici in qualità di arbitri fossero stati svolti gli opportuni accertamenti fiscali;

che il Ministro di grazia e giustizia ha risposto in data 22 marzo 1997 sottolineando che è stato predisposto lo schema di disegno di legge, attualmente all'esame del Parlamento, recante «Responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, delle incompatibilità e degli incarichi estranei ai compiti di ufficio», in cui si prevede il divieto per i magistrati di partecipare a collegi arbitrali, di assumere l'incarico di arbitro unico, ovvero di far parte di commissioni di collaudo;

che, in ordine all'adempimento degli obblighi tributari connessi ai compensi percepiti dai giudici in qualità di arbitri, il Ministro ha evidenziato che si è svolta un'indagine del SECIT (Servizio centrale degli ispettori tributari) su un campione non noto, all'esito della quale il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha ritenuto di promuovere sei procedimenti disciplinari a carico di altrettanti magistrati;

l'interrogante chiede di conoscere:

l'ampiezza del campione su cui è stata svolta l'indagine del SECIT, al termine della quale sono stati promossi sei procedimenti disciplinari a carico di altrettanti magistrati, in quanto se fosse stato composto da soli sei elementi le condanne avrebbero colpito l'intero campione esaminato;

quali misure preveda il procedimento disciplinare a carico dei magistrati;

se l'indagine promossa dal SECIT rappresenti il punto di partenza per una più approfondita verifica che coinvolga l'operato della totalità dei magistrati ovvero se sia destinata a rimanere una misura adottata *una tantum* visto il risultato raggiunto.

(4-06190)

(3 giugno 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento al primo quesito posto dal senatore interrogante, il Servizio centrale degli ispettori tributari del Ministero delle finanze (SECIT) ha precisato quanto segue.

L'indagine sui compensi arbitrali ha preso le mosse da un'ampia rilevazione del fenomeno (circa 5000 arbitrati, relativi agli anni 1989-1993 ed alle più importanti aree territoriali) e si è concentrata su un campione significativo così determinato:

n. 106 arbitrati, selezionati mediante l'ausilio di cinque criteri (valore della controversia, natura delle parti in conflitto, ammontare dell'imposta di registro eventualmente assolta, ambito settoriale e temporale dell'arbitrato);

n. 38 arbitri (in aggiunta ai nominativi emergenti dai 106 arbitrati), selezionati sulla base di tre criteri (livello dei compensi, ripetitività degli incarichi, qualifica dell'arbitro).

I controlli effettuati hanno riguardato 375 contribuenti che hanno percepito compensi (arbitri, soprattutto, e segretari dei collegi), oltre 400 soggetti (imprese ed enti) che hanno corrisposto compensi e alcuni Uffici dei Registro (per ciò che concerne la registrazione dei lodi arbitrali).

Quanto ai procedimenti disciplinari promossi, all'esito delle indagini del SECIT, dal P.G. della Cassazione, nei confronti di setti magistrati ordinari, si fa presente che la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha pronunciato, in cinque casi, sentenza di assoluzione per essere risultati esclusi gli addebiti e, in due casi, declaratoria di improcedibilità per intervenuta cessazione dell'appartenenza all'Ordine giudiziario, conseguente a collocamento a riposo del magistrato.

In relazione all'ultimo quesito, si comunica che il SECIT, al termine dell'accertamento in parola, ha formulato indicazioni e proposte che è da auspicarsi vengano opportunamente sviluppate nell'ottica di un più efficace contrasto all'evasione fiscale da parte dello Stato.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(24 marzo 1998)

MACERATINI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*. – Premesso:

che con delibera del 12 luglio 1996 il CIPE ha provveduto al riparto delle somme per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, riservando una quota dei fondi disponibili al finanziamento degli interventi proposti dalle amministrazioni centrali e dalle regioni;

che le proposte di finanziamento corredate di informazioni sufficienti a dar conto dei loro contenuti programmatici e progettuali individuano un'esigenza finanziaria di 9.800 miliardi, a fronte di soli 3.000 miliardi disponibili per gli interventi di settore e di area; il CIPE ha operato un riparto regionale dai fondi disponibili per gli interventi di aree nella misura di 1.500 miliardi, demandando alle regioni la selezione degli interventi da finanziare;

che il Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera del 18 dicembre 1996 ha vincolato le amministrazioni che debbono operare le indicate scelte attuative al rispetto delle priorità già rappresentate ed ai criteri individuati dall'ultimo comma del punto 4 della delibera CIPE del 12 luglio 1996;

che per quanto riguarda il procedimento avviato con il predetto punto 4 della delibera CIPE del luglio del 1996 la regione Lazio ha avanzato una richiesta di finanziamento di 208 miliardi in grado di attivare interventi complessivi per 810 miliardi;

che l'80 per cento dell'effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico richiesto da quella regione è garantito da quattro programmi

di riqualificazione urbana presentati dai comuni di Frosinone, Isola Liri, Sora e Colleferro;

che la regione Lazio non risulta aver dato avvio, almeno ufficialmente, a forme di consultazione e di confronto con le amministrazioni proponenti;

che intanto si registrano notizie e fatti che sembrano testimoniare l'indirizzo della giunta regionale del Lazio la quale, dopo aver utilizzato quei programmi per far rientrare pienamente la propria proposta nelle condizioni e nelle tipologie d'intervento previste dal punto 4 della delibera del 12 luglio 1996, punta ad adottare criteri operativi tesi a modificare le priorità già rappresentate al CIPE,

l'interrogante chiede di conoscere in che modo, anche in qualità di Presidente incaricato del Comitato interministeriale per la programmazione economica, il Ministro in indirizzo intenda garantire l'utilizzazione dei 48,3 miliardi assegnati alla regione Lazio nel rispetto di criteri obiettivi che tengano conto delle finalità alle quali sono destinati quei finanziamenti e della effettiva capacità degli interventi che saranno prescelti di massimizzare le risorse impiegate, di risolvere in maniera strutturale e permanente i problemi delle aree d'impiego, di assicurare il rafforzamento e l'incremento stabile dei livelli occupazionali.

(4-04296)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si fa presente che il CIPE con la delibera del 12 luglio 1996, nell'avviare la procedura di allocazione delle risorse per le aree depresse recate dal decreto-legge n. 344 del 1996 (da ultimo reiterato con il decreto-legge n. 548 del 1996, convertito dalla legge n. 641 del 1996), aveva riservato circa 3.000 miliardi a progetti infrastrutturali ed a programmi di mantenimento e sviluppo della base produttiva, suddividendo detto importo in parti uguali tra interventi di settore, di interesse statale, ed interventi d'area, di interesse locale.

Il Comitato aveva, nell'occasione, mirato a superare la logica dei cosiddetti investimenti a pioggia, facendo invece perno sull'effettiva capacità di proposte delle Amministrazioni interessate ed aveva quindi demandato alle Amministrazioni centrali ed alle Regioni, per gli interventi di rispettiva competenza, di individuare obiettivi di sviluppo economico ed occupazionale raggiungibili in tempi predefiniti e di selezionare, alla stregua di detti obiettivi, le iniziative da proporre al CIPE, in quanto ritenute idonee a superare lo specifico gap del settore o dell'area considerata e rispondenti ai requisiti fissati dal Comitato: il termine per la formulazione delle relative proposte è stato fissato al successivo 14 settembre.

Essendo peraltro pervenute richieste di finanziamento ampiamente eccedenti le disponibilità, il CIPE nella seduta del 18 dicembre, come ricorda l'onorevole interrogante, aveva proceduto a ripartire la quota di risorse programmaticamente riservata alle Amministrazioni centrali (1.500 miliardi) sulla base delle intese tra le medesime intervenute ed

aveva allocato la quota riservata alle Regioni (altri 1.500 miliardi) tenendo non solo conto dell'entità dei progetti motivamente proposti, ma anche del peso della popolazione delle aree interessate e dell'incidenza del fenomeno della disoccupazione. Aveva quindi invitato le Amministrazioni, centrali e regionali, interessate, a selezionare i singoli interventi da finanziare nell'ambito non solo delle risorse assegnate, ma anche delle priorità già rappresentate, proprio nella rilevata logica di responsabilizzare le suddette Amministrazioni e di rispettarne le opzioni.

In particolare, con la citata delibera del 18 dicembre 1996, alla regione Lazio sono state attribuite risorse per 48,3 miliardi e la Regione medesima, con deliberazione della Giunta regionale n. 3242 del 3 giugno 1997, ha approvato l'elenco degli interventi da ammettere a finanziamento fino alla concorrenza di detta somma: tutti detti interventi risultano ricompresi tra le priorità formulate al CIPE entro il 14 settembre 1996, anche se non includono quelli menzionati dall'onorevole interrogante. Tre di essi (concernenti, rispettivamente, Frosinone, Isola Liri, Colleferro) sono stati comunque compattati con altri relativi alle aree depresse dell'obiettivo 2 in un «progetto pilota di riqualificazione urbana» del costo complessivo di 870,9 miliardi al quale il CIPE, con delibera 23 aprile 1997 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre scorso, ha assegnato un finanziamento di 59,5 miliardi a valere sulle risorse previste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito dalla legge n. 341 del 1995.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio
e la programmazione economica
MACCIOTTA

(30 marzo 1998)

MANCONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Premesso:

che la legge 16 luglio 1997, n. 254, prevede il trasferimento al tribunale delle competenze già attribuite al pretore, il cui ufficio viene soppresso, e, conseguentemente, vengono soppresse anche le sezioni distaccate delle preture circondariali;

che la normativa in oggetto comporta la soppressione della pretura circondariale di Osimo;

che la citata legge prevede la possibilità di istituire sezioni distaccate di tribunale, «secondo criteri oggettivi che tengano conto dell'estensione del territorio e del numero degli abitanti, difficoltà di collegamenti, indice di contenzioso sia civile che penale»;

che il territorio del mandamento di Osimo è esteso (oltre 283 chilometri quadrati) e comprende comuni assai popolosi, per un totale complessivo di 73.314 abitanti e un numero rilevante di imprese operanti nei comuni (esattamente 7283, cioè il 10 per cento del numero di abitanti);

che l'indice del contenzioso, correlato al numero di abitanti e imprese, è parimenti elevato;

che i collegamenti, sia attraverso mezzi pubblici che attraverso mezzi privati, sono difficoltosi e richiedono circa un'ora, nonostante la vicinanza con la sede di Ancona;

che la locale sezione distaccata dispone di uffici recentemente ristrutturati, confortevoli e organizzati, che rispondono perfettamente alle ultime circolari ministeriali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che vi siano tutti i presupposti di legge per l'istituzione, nella città di Osimo, di una sezione distaccata del tribunale.

(4-08325)

(5 novembre 1997)

RISPOSTA. – Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di grazia e giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254, il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura ed ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista «ove occorra», secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati – che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cosiddetto «costo zero» della riforma – sono stati elaborati dal Ministero di grazia e giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico «atteso» delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (per esempio non sono state tenute in considerazione le pendenze, nè le cause di lavoro – che risultano accentrate presso la sede centrale nè quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per chilometri quadrati), che è stato tendenzialmente fissa-

to in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per chilometri quadrati;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Conseguenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo «minimo» che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento – effettuato dalla Direzione degli affari civili – delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini dei giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche – messe a disposizione dei partecipanti – il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare «servizio» che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni giustizia di Camera e Senato e Consiglio superiore della

magistratura) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alla Camera, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Osimo, era stato proposto, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, l'accorpamento di detta sezione alla sede centrale di Ancona, «sia perchè sede vicina al capoluogo, sia per l'omogeneità territoriale e di bacino».

Osimo infatti presenta un bacino di utenza pari a 73.000 abitanti ed un indice di carico pari a 1,8.

Rientrando però la sede di Osimo tra quelle indicate dalla Camera come «condizionanti il parere positivo», ed essendo anche segnalata come meritevole di considerazione da parte del Senato, è stata inserita – nella stesura definitiva del decreto legislativo sul giudice unico – quale sede distaccata del tribunale di Ancona.

Sono state dunque ritenute fondate le osservazioni svolte dall'interrogante relativamente alla necessità di istituire in Osimo una sede distaccata di Tribunale.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(30 marzo 1998)

MANTICA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Preso atto delle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal presidente della Fondazione del Vittoriale degli italiani, professoressa Annamaria Andreoli, che hanno sollevato preoccupazione nel mondo degli studiosi dannunziani, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario un suo intervento per:

bloccare l'apertura dei nuovi ambienti della Prioria, in particolare delle cucine, di nessun significato culturale; tale apertura amplierebbe il circuito di visita all'interno della casa di D'Annunzio, ambiente assai fragile e sottoposto a costante degrado, impoverito da uno stillicidio di piccoli furti da parte dei visitatori, nonostante i provvedimenti adottati per la sicurezza e nonostante le visite siano guidate a piccoli gruppi e sorvegliate;

ordinare l'immediata chiusura del Museo dannunziano nello Schifamondo in cui urgono restauri ai locali degradati da infiltrazioni d'acqua, in programma da almeno tre lustri, e per il cui progetto è già stata pagata una parcella;

chiedere un progetto di priorità d'interventi nei restauri dell'intero complesso del Vittoriale; sono stati segnalati, fra l'altro, il mancato completamento del rivestimento esterno del teatro all'aperto e l'ultimazione del mausoleo, nel versante lago;

verificare la compatibilità della nomina della professoressa Andreoli a presidente del Vittoriale con la tutela dei diritti d'autore, come previsto dallo statuto della Fondazione (articoli 2 e 3) godendo la stessa dei diritti di opere quali «Da me a me stesso« (Mondadori, 1990), di inediti dannunziani, o la guida del Vittoriale (Electa 1993). Si fa notare che quest'ultima pubblicazione ha sostituito la precedente guida edita dalla Fondazione, i cui diritti erano stati donati dall'autore alla fondazione del Vittoriale.

(4-10002)

(11 marzo 1998)

RISPOSTA. – La decisione di restaurare e quindi aprire nuovi ambienti della Prioria, in particolare le cucine, è stata presa all'unanimità dal Consiglio di amministrazione della Fondazione proprio in conformità con l'indirizzo generale di assicurare la massima valorizzazione del monumento che, nel garantire una maggiore tutela, consenta anche una migliore fruizione da parte del pubblico.

Indubbiamente ciò comporterà un ampliamento del percorso di visita, ma è altrettanto vero che il perfezionamento di itinerari alternativi potrà alleggerire l'impatto su quegli ambienti della casa di D'Annunzio oggi visitabili.

Le cucine del Vittoriale non sono insignificanti dal punto di vista culturale: detti ambienti, infatti, ben si inseriscono nell'architettura generale del monumento e gli oggetti ivi contenuti, che si intendono esporre quando saranno ultimati i lavori di restauro, rivestono particolare interesse sotto il profilo storico-artistico almeno pari degli altri contenuti della casa stessa.

Vale, a questo proposito, ricordare che attualmente viene visitata la stanza da bagno (il bagno blu, allestito con la consulenza di Giò Ponti).

In ogni caso le scelte operate sono state condivise anche dal punto di vista scientifico dai tecnici del Ministero presenti nel Consiglio di amministrazione, quali ad esempio il Soprintendente per i beni ambientali e architettonici di Brescia.

Tutti i lavori di restauro programmati e attualmente in corso di esecuzione, compreso quelli del Museo nello Schifamondo, sono stati previsti proprio nell'intendimento di invertire la tendenza al costante degrado e di perseguire le finalità sopradescritte in ordine alla massima valorizzazione.

La programmazione e l'effettuazione di tali lavori sono state possibili anche grazie ai maggiori introiti conseguenti al notevole incremento di visitatori, verificatosi a partire dall'agosto scorso con la proroga dell'orario di apertura, ed è il frutto di una mirata campagna promozionale.

In ogni caso, nel periodo in questione, non si sono verificati furti di nessun genere.

Si ricorda, inoltre, che il Presidente del Vittoriale è coadiuvato nelle iniziative culturali da un Comitato scientifico composto dai professori Rossana Bossaglia, Vittore Branca, Dante Isella, Antonio Paolucci, Luigi Squarzina, Ezio Raimondi e, in quanto componenti del Consiglio di amministrazione, Guglielmo Negri e Giuseppe Parlato.

Per quanto concerne, infine, la questione sui diritti d'autore, dagli atti in possesso dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria di questo Ministero, risulta che la professoressa Andreoli non percepisce tali diritti sul volume «Da me a me stesso» e, dal 1995, non ne percepisce su «Il Vittoriale».

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport
VELTRONI

(6 aprile 1998)

MIGNONE, BATTAFARANO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che presso alcune università tanti giovani sordi non hanno la possibilità di seguire le lezioni universitarie perchè privi di un interprete (cioè di un traduttore o ripetitore labiale) che renda possibile la comprensione dei docenti quando spiegano;

che in molti casi addirittura le facoltà universitarie sono anche prive delle attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonchè di ogni altra forma di ausilio tecnico, così come indicato alla lettera *b)*, comma 1, articolo 13 della legge-quadro, che sono di estrema necessità per gli studenti sordi universitari;

che questi vengono in molti casi scoraggiati dal frequentare l'università da mille difficoltà che vengono poste sin dal momento del loro ingresso;

che i sordi che intraprendono gli studi universitari aumentano e verosimilmente sono scoraggiati da inauditi ostacoli burocratici e da un «silenzio» istituzionale che preclude la via ad un analfabetismo di ritorno che contrasta le tanto decantate vie alla riforma dello stato sociale e in particolare i princìpi sanciti dalla Costituzione;

che uno Stato democratico deve assicurare le risorse, i mezzi e gli strumenti necessari agli studenti sordi che intendono proseguire gli studi a tutti i livelli;

che cinque anni fa infatti, quando è stata emanata la legge n. 104 del 1992, moltissimi sordi hanno manifestato la loro felicità nel vedere finalmente riconosciuto il loro diritto a frequentare l'università a compimento di un ciclo di studi che fino a qualche anno fa era forzatamente limitato alla scuola dell'obbligo, per l'impossibilità di superare difficoltà didattiche mai risolte;

che la legge-quadro individua, negli articoli 9 e 13, quali sono gli specifici aiuti che i minorati sensoriali devono poter utilizzare e nel caso specifico si fa riferimento alla figura professionale dell'interprete da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

che non è più accettabile che dopo cinque anni dall'emanazione della legge-quadro sull'handicap si debbano ancora verificare casi di studenti sordi costretti a rinunciare a frequentare l'università solo perchè quest'ultima non consente di usufruire di tutti gli ausili necessari per un'adeguata partecipazione attiva alle lezioni,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per il riconoscimento di un diritto degli studenti sordomuti che frequentano l'università.

(4-04894)

(19 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Questo Ministero, al fine di dare attuazione a quanto disposto in particolare dall'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, ha provveduto ad istitituire nello stesso anno dell'entrata in vigore della detta legge ben individuati capitoli di spesa in cui sono stati stanziati appositi fondi da utilizzare per facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti portatori di *handicap*.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 tuttavia i capitoli di spesa, appositamente istituiti nel 1992 relativamente alle competenze derivanti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stati soppressi ed i relativi fondi sono confluiti nel fondo per il finanziamento ordinario delle università, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 537 del 1993.

Di tale determinazione sono state informate, con nota n. 2202 del 22 ottobre 1994, tutte le università ed istituti universitari. Nella citata nota è stato precisato che il pagamento relativo alle competenze per l'attribuzione di incarichi professionali agli interpreti al fine di facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti non udenti, nonchè per l'assegnazione alle università ed istituti di dotazioni ed attrezzature tecniche atte a favorire l'inserimento degli stessi, d'ora in poi, avrebbe dovuto essere autonomamente effettuato da ciascun Ateneo nell'ambito del complessivo *budget* ad esso assegnato.

Questo Ministero è ben consapevole delle difficoltà di integrazione dei disabili. Per tale motivo ritiene di dover svolgere un ruolo di coordinamento, non solo tra le varie università, ma anche tra le università e gli organismi internazionali che hanno varato specifici programmi in materia.

In base a tali programmi potranno assumersi concrete iniziative volte a rendere effettivo l'inserimento degli studenti in questione.

A tale scopo è già stata effettuata una prima rilevazione di dati ed è in corso un monitoraggio per conoscere, nella sua reale complessità, il fenomeno dell'accoglienza.

Nell'intento di sensibilizzare e stimolare gli atenei, soprattutto quelli non sufficientemente impegnati a favorire l'integrazione dei disabili, questo Ministero ha indirizzato una apposita nota ai Rettori delle università.

In tale nota si è fatto presente che, «pur nella consapevolezza delle oggettive difficoltà derivanti anche dalle esigue risorse economiche a disposizione che non consentono la immediata e totale eliminazione di tutti gli elementi ostativi al completo godimento del diritto allo studio da parte dei portatori di *handicap*, si auspica che, al più presto, tutte le università trovino le soluzioni migliori e più idonee ai problemi dei portatori di *handicap* o, per lo meno, immediate soluzioni atte ad alleviare i disagi che i suddetti particolari studenti devono affrontare».

È comunque in corso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro ministeriale finalizzato a formulare organiche e precise proposte che saranno sottoposte alla valutazione di questo Ministero per una successiva iniziativa verso tutti gli Atenei.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(31 marzo 1998)

MULAS. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con apposita legge è stata conferita delega al Governo per la ristrutturazione degli uffici di primo grado secondo il modello del giudice unico con la soppressione delle attuali sezioni distaccate delle preture circondariali con l'istituzione, ove occorra, di sezioni distaccate di tribunale;

che il Governo, esercitando la delega di legge, ha presentato la proposta delle sedi territoriali del giudici unico e delle sezioni staccate;

che tale documento non prevede una sezione staccata di giudice unico ad Ozieri (Sassari);

che tale proposta è fonte di preoccupazione per quanti conoscono la situazione delle zone interne della Sardegna sia per la difficoltà dei collegamenti e dei tempi di percorrenza per raggiungere la sede di Sassari sia per la mole di lavoro svolto con solerzia dalla pretura di Ozieri;

che il consiglio comunale di Ozieri, riunito in sessione straordinaria in data 29 dicembre 1997, facendosi interprete della esigenza della popolazione, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno contro la chiusura della pretura e per chiedere l'istituzione ad Ozieri di una sezione staccata di giudice unico;

che nel delicato settore della giustizia è indispensabile garantire una forte azione dello Stato,

si chiede di conoscere, sulla scorta di quanto innanzi evidenziato, se non si ritenga utile modificare l'indicazione contestata al fine di asse-

condare le larghe aspettative della popolazione espressa dal consiglio comunale, istituendo ad Ozieri una sezione staccata di giudice unico. (4-09388)

(28 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di grazia e giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254, il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di pretura ed ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di tribunale fosse prevista «ove occorra», secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati – che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cosiddetto «costo zero» della riforma – sono stati elaborati dal Ministero di grazia e giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico «atteso» delle istituende sedi distaccate di tribunale, basato tendenzialmente sui fati forniti dagli uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (esempio non sono state tenute in considerazione le pendenze, nè le cause di lavoro – che risultano accentrate presso la sede centrale nè quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per chilometro quadrato), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per chilometro quadrato;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Conseguenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo «minimo» che, privilegiando per quanto pos-

sibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento – effettuato dalla direzione degli affari civili – delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini dei giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche – messe a disposizione dei partecipanti – il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare «servizio» che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni giustizia di Camera e Senato e del Consiglio superiore della magistratura) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camera, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Ozieri, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, è stato proposto l'accorpamento di detta sezione alla sede centrale di Sassari.

Nella relazione d'accompagnamento allo schema di decreto legislativo è spiegato che si propone l'accorpamento per «l'esiguità del carico di lavoro e del bacino di utenza»; infatti Ozieri presentava un indice di carico pari a 0,75 e serviva un bacino d'utenza di 33.110 abitanti (Istat 1996).

Ozieri è stata segnalata quale «sede meritevole di considerazione» da parte della sola Commissione giustizia della Camera, e conformemente a quanto sopra detto non è stata inserita nell'elenco di sedi destinate a divenire sezioni distaccate di tribunale.

Si fa peraltro presente che nel decreto legislativo di attuazione, su conforme parere delle Camere, è stata prevista una disciplina – che entrerà in vigore alla scadenza del termine di esercizio della delega – che consentirà l'istituzione e la soppressione delle sedi distaccate di tribunale con atto di natura amministrativa (decreto ministeriale); il relativo potere è stato puntualizzato e regolamentato, sia in rapporto ai presupposti oggettivi di esercizio che per gli aspetti procedimentali, in modo da ridurre i margini di discrezionalità.

La duttilità e l'adeguatezza istruttoria propria del procedimento amministrativo potrà consentire eventuali future motivate variazioni dell'assetto della «geografia giudiziaria» che è stato delineato; ciò per consentire l'adeguamento dell'offerta del «servizio giustizia» alle mutevoli esigenze della realtà sociale, e tenendo conto della necessità di sentire in proposito gli enti locali e gli organismi professionali, nonchè della complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(30 marzo 1998)

NAPOLI Roberto. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che presso la casa circondariale di Fuorni (Salerno) vi sono attualmente 380 detenuti, di cui 366 uomini e 14 donne, oltre a 35 semiliberi;

che il personale (impiegati e polizia penitenziaria) è di 250 unità, operanti in tre turni;

che vi è un intenso *turn-over* dei detenuti, anche per la vicinanza con gli uffici giudiziari di Salerno e Napoli;

che tra i compiti affidati alla polizia penitenziaria vi è quello della traduzione e del trasferimento dei detenuti presso altre strutture carcerarie sul territorio nazionale in dibattimenti giudiziari in cui venga richiesta la presenza dei detenuti o da e per gli arresti domiciliari (circa 30 movimentazioni al giorno di detenuti);

che i mezzi mobili a disposizione della polizia penitenziaria sono stati ereditati dalla precedente gestione effettuata dall'Arma dei carabinieri;

che tali mezzi sono stati fabbricati negli anni '80 con percorrenza annuale media di 500-600.000 chilometri e conseguente scarsa affidabilità e sicurezza;

che ciò comporta continua manutenzione con soste obbligate ed oneri aggiuntivi, con conseguenze negative sulla efficienza e sulla affidabilità del servizio;

che è facile immaginare cosa potrebbe succedere se un mezzo mobile dovesse fermarsi per guasto tecnico durante il trasferimento di pericolosi criminali,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga necessaria una verifica immediata dello stato dei mezzi in dotazione alla polizia penitenziaria della casa circondariale di Fuorni;

se non sia opportuno procedere alla immediata dotazione di nuovi mezzi, sia per ridurre gli oneri tecnici ed economici aggiuntivi dovuti alla vetustà dei mezzi, sia per fornire un servizio che risponda ai requisiti della sicurezza, dell'affidabilità e dell'efficienza.

(4-07170)

(22 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni pervenute dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si comunica quanto segue.

Il servizio delle traduzioni dei detenuti e degli interventi è stato assunto dal Corpo di polizia penitenziaria nella regione Campania a far data del 16 novembre 1996.

Così come verificatosi nelle altre realtà regionali, gli automezzi appositamente attrezzati per lo svolgimento di tale servizio sono stati riconsegnati dall'Arma dei carabinieri a questa amministrazione, che ha provveduto nei limiti possibili ad integrare la quantità.

Al riguardo si rappresenta che sono in corso di approvvigionamento complessivi 105 veicoli per il trasporto dei detenuti, con i quali si farà fronte anche alle esigenze della casa circondariale di Salerno.

Si allega, inoltre, per comodità dell'interrogante, lo schema relativo all'organico del personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il suddetto istituto.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(24 marzo 1998)

NOVI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che all'inizio degli anni '90 la città di Salerno fu al centro di una infaticabile presenza di uomini legati ai servizi segreti;

che, secondo quanto risulta all'interrogante, verso la metà del 1992 l'amministrazione comunale di Salerno fu oggetto delle convergenti attenzioni di servizi segreti, magistrati e politici nazionali che si affrontavano in una guerra per bande senza esclusione di colpi;

che un vertice di una *lobby* trasversale di uomini dei servizi e di politici si tenne nell'abitazione di un noto magistrato;

che, secondo l'interrogante, fu tracciata una strategia inquirente che puntava ad aprire il campo alla candidatura vincente del pidiessino Vincenzo De Luca nelle amministrative del 1993;

che il Pci-Pds aveva amministrato Salerno per lunghi anni con giunte di sinistra guidate da esponenti del Psi;

che le inchieste giudiziarie, unitariamente a una campagna intimidatoria, a parere dell'interrogante, favorirono l'affermazione del candidato del Pds,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano al corrente di questi «maneggi» trasversali che risulterebbero anche da documenti in possesso dell'autorità giudiziaria e che getterebbero un'ombra di torbidi intrighi sul confronto democratico nella città di Salerno.

(4-06132)

(29 maggio 1997)

RISPOSTA. – In relazione ai fatti ipotizzati dall'interrogante il Ministero dell'interno ha comunicato che, all'esito di accertamenti svolti, nulla è emerso di rilevante circa il presunto coinvolgimento di appartenenti al centro S.I.S.De di Salerno.

In ordine agli stessi fatti la procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno ha instaurato il procedimento contro ignoti n. 1556/97, poi trasmesso per competenza alla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli.

Quest'ultima autorità giudiziaria, successivamente interpellata, ha riferito di non aver trovato riscontro, in termini di precedenti, a quanto prospettato dal senatore interrogante e di non ritenere di dover attivare, al presente, indagini di polizia giudiziaria, a causa della genericità di quanto ipotizzato dal senatore medesimo.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(24 marzo 1998)

PIERONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che in data 20 dicembre 1996 il senato accademico dell'Università di Urbino si è riunito discutendo una mozione concernente le organizzazioni che promettono sostegno agli studi universitari e aiuti per il

superamento degli esami, votata dal consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere nella riunione del 28 novembre 1996;

che il senato accademico ha condiviso la posizione della facoltà di lingue e letterature straniere e ha deciso di sostenerla approvando all'unanimità la seguente altra mozione più dettagliata:

Il senato accademico,

preso atto della sempre più massiccia invadenza di organizzazioni che, pubblicizzando attività di sostegno agli studi universitari, giungono sino alla assicurazione del rapido e favorevole esito degli esami di profitto;

deplora che da parte di un cospicuo numero di studenti (per di più affrontando costi di gran lunga maggiori rispetto a quelli che l'ateneo si sforza di contenere in livelli sopportabili da tutti) si utilizzino tali attività sussidiarie come alternative ad una certamente più qualificata e formativa didattica che l'università assicura con regolarità e pluriformi articolazioni;

di fronte al conseguenziale sospetto che l'utenza ritenga, magari anche solo involontariamente, che il ricorso a tali supporti didattici possa produrre effetti diversi da quelli eventuali – e discutibili – di una più completa preparazione e favorire in modo illecito il risultato dell'esame, impegna, attraverso i suoi componenti, il corpo docente, a tutti i livelli, a non intrattenere rapporti di alcun genere con siffate strutture organizzative che potrebbero favorire millanterie o false aspettative;

invita gli uffici e comunque il personale non docente ad assicurare la massima disponibilità verso i singoli studenti, onde evitare che tali attività possano trovare terreno di cultura anche nelle maggiori facilitazioni burocratiche;

si impegna a favorire l'incremento dei sistemi informativi e telematici in modo da rendere sempre più agevoli e spediti gli adempimenti burocratici;

impegna i suoi componenti a vigilare sulla collegialità dei giudizi di valutazione, massima garanzia di trasparenza e strumento di eliminazione di qualsiasi illecita prospettazione»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga eccessiva questa «deplorazione» nei confronti degli studenti;

quali siano le organizzazioni imputate;

in cosa sia consistita «la massiccia invadenza di organizzazioni» sopra menzionata.

(4-05500)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. – In relazione a quanto richiesto dal senatore interrogante, si fa presente che in merito è stato interpellato il rettore dell'Università degli studi di Urbino.

Ritiene il rettore che riguardo all'eccessiva deplorazione nei confronti degli studenti espressa dall'onorevole interrogante questi abbia considerato erroneamente che destinatari della mozione fossero organiz-

zazioni stutentesche laddove invece trattasi di «scuole di preparazione agli esami» che reclamizzano e promettono immediata ed efficace di preparazione fornendo allettanti garanzie sull'esito degli esami. Tali scuole sono la CEPU (che si affida per la propria pubblicità a spot televisivi) e la IME.

È in questa ottica che l'onorevole interrogante ha potuto ritenere eccessiva la deplorazione nei confronti degli studenti. In effetti con la citata espressione si è voluto soltanto richiamare l'attenzione degli stessi sulla necessità che lo studio universitario ha carattere formtivo e non di mero strumento burocratico di superamento dell'esame. Ed il Senato accademico, sotto tale profilo, ha ritenuto di dover allertare gli studenti circa l'inutibilità e, peggio, la dannosità inconciliabile con la politica di contenimento dei costi universitari che, di comune accordo con le rappresentanze studentesche, l'Università degli studi di Urbino ha perseguito.

Quanto al riferimento alla «massiccia invadenza di organizzazioni», richiamata nell'interrogazione, è ovvio che il riferimento deriva dalla constatazione che l'entità del veicolo pubblicitario prescelto è indice di una ampiezza di sviluppo del mercato, di per se stessa indicativa dell'entità del *business*.

Da ultimo, si segnala che preoccupazione concorrente del Senato accademico – condivisa successivamente dalla Conferenza permanente dei presidi delle facoltà di giurisprudenza italiane, tenutasi in Trieste nei giorni 7 e 8 marzo 1997 – è stata quella di stroncare tentativi di millanteria, evitare ogni commistione tra il personale comunque attivo presso l'Università e le predette scuole ed assicurare, infine, una trasparenza in ordine alla verifica dell'effettivo livello di preparazione in sede d'esame che doverosamene si è ritenuto di dover privilegiare.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(31 marzo 1998)

PIERONI, SARTO, BORTOLOTTO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SEMENZATO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che ieri sera il prosindaco di Venezia, Gianfranco Bettin, è stato vittima di una grave intimidazione mafiosa mentre si recava a trovare i genitori a Marghera;

che la polizia di Marghera sospetta il pregiudicato Cresenzo Napolitano come responsabile dell'intimidazione mafiosa ai danni del prosindaco Bettin;

che il pregiudicato stava scontando la condanna di un anno alla casa di lavoro di Sulmona ed era stato inviato in libertà vigilata dal giu-

dice di sorveglianza di Modena nell'abitazione della sua convivente a Marghera, anche lei come Napolitano coinvolta in episodi di droga;

che Napolitano è peraltro sospettato di aver già fatto minacce nei confronti di Bettin in merito alla concessione di tre licenze da parte dei giudici di Modena;

che la settimana scorsa, appena presa la decisione dei giudici di Modena di rispedire Napolitano a Marghera, Bettin era intervenuto pubblicamente protestando e ricordando i pareri negativi già espressi al riguardo dalle forze dell'ordine e dal comune di Venezia;

che non è la prima volta che Bettin si trova protagonista di intimidazioni e minacce: le prime risalgono al 22 maggio 1991 quando due persone in moto gli puntarono contro una pistola, sempre a Marghera,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano state le motivazioni che hanno spinto i giudici di Modena a rilasciare tre licenze a Napolitano in una località già al centro di discussioni e soprattutto con una convivente già coinvolta in episodi di droga;

quali provvedimenti si intenda attivare per tutelare il prosindaco Gianfranco Bettin e i cittadini del quartiere Cita di Marghera che si erano già espressi contro l'arrivo del pregiudicato.

(4-02668)

(30 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite dal magistrato di sorveglianza di Modena, di recente integrate da opportuni aggiornamenti, si comunica quanto segue.

Napolitano Crescenzio, condannato per furto, rapina, detenzione e porto abusivo di armi e induzione alla prostituzione, risulta essere stato sottoposto alla misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione ad una casa di lavoro (articolo 216 del codice penale) con decorrenza dal 3 luglio 1996.

Per il Napolitano, come per la generalità degli internati, venne approntato dall'*equipe* di educatori della Casa di Castelfranco Emilia un programma trattamentale che prevedeva – non espiando il predetto una pena detentiva – l'osservazione extramuraria (necessaria per la valutazione della permanenza della pericolosità sociale) presso l'abitazione della convivente Seno Armanda, residente in Marghera.

Nell'ambito di tale programma trattamentale vennero effettivamente concessi al Napolitano tre brevi periodi di licenza: risulta, peraltro, dalle comunicazioni delle forze dell'ordine addette alla vigilanza, che in ciascuno di detti periodi l'internato ottemperò sempre alle prescrizioni impostegli, nè vennero segnalate ipotesi di reato a suo carico per i fatti evocati dall'interrogante.

In seguito, non avendo il Napolitano fatto rientro da ulteriore licenza scaduta il 2 gennaio 1997, è stato applicato nei suoi confronti l'«ex novo», ai sensi dell'articolo 214 del codice di procedura penale

(nuova decorrenza del periodo minimo di durata della misura di sicurezza), a decorrere dal 18 gennaio 1997.

Con riferimento all'ultimo quesito, il Sottosegretario di Stato per l'interno ebbe già occasione di dichiarare, rispondendo ad interpellanza di analogo contenuto nella seduta della Camera dei deputati in data 20 febbraio 1997, che «...a seguito dell'attentato (subito dal prosindaco di Venezia Gianfranco Bettin il 29 ottobre 1996) il prefetto di Venezia, su parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il 30 ottobre 1996 ha proposto le misure di protezione ritenute adeguate al caso, che il Dipartimento della pubblica sicurezza ha ratificato il successivo 4 novembre».

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(24 marzo 1998)

ROBOL, MONTICONE, RESCAGLIO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. – Premesso:

che la legge-quadro sull'*handicap* n. 104 del 1992 (articoli 9 e 13) impone che per gli studenti non udenti che frequentano l'università sia apprestato l'aiuto di un interprete al fine di facilitarne la frequenza e l'apprendimento;

che tali disposizioni sinora non sono state applicate, sicchè molti studenti sono stati costretti a rinunziare a frequentare gli atenei perchè non è consentito loro di usufruire degli ausili necessari per un'adeguata partecipazione attiva alle lezioni,

si chiede di conoscere se non si intenda adottare con urgenza le iniziative necessarie per dare finalmente attuazione alla legge-quadro sull'handicap fornendo gli studenti universitari sordi di un traduttore o ripetitore labiale che renda loro possibile la percezione di ciò che i docenti spiegano.

(4-04926)

(20 marzo 1997)

RISPOSTA. – Questo Ministero, al fine di dare attuazione a quanto disposto in particolare dall'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, ha provveduto ad istitituire nello stesso anno dell'entrata in vigore della detta legge ben individuati capitoli di spesa in cui sono stati stanziati appositi fondi da utilizzare per facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti portatori di *handicap*.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 tuttavia i capitoli di spesa, appositamente istituiti nel 1992 relativamente alle competenze derivanti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stati soppressi ed i relativi fondi sono confluiti nel fondo per il rifinanziamento ordinario delle università, in ap-

plicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 537 del 1993.

Di tale determinazione sono state informate, con nota n. 2202 del 22 ottobre 1994, tutte le università ed istituti universitari. Nella citata nota è stato precisato che il pagamento relativo alle competenze per l'attribuzione di incarichi professionali agli interpreti al fine di facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti non udenti, nonchè per l'assegnazione alle università ed istituti di dotazioni ed attrezzature tecniche atte a favorire l'inserimento degli stessi, d'ora in poi avrebbe dovuto essere autonomamente effettuato da ciascun Ateneo nell'ambito del complessivo *budget* ad esso assegnato.

Questo Ministero è ben consapevole delle difficoltà di integrazione dei disabili. Per tale motivo ritiene di dover svolgere un ruolo di coordinamento, non solo tra le varie università, ma anche tra le università e gli organismi internazionali che hanno varato specifici programmi in materia.

In base a tali programmi potranno assumersi concrete iniziative volte a rendere effettivo l'inserimento degli studenti in questione.

A tale scopo è già stata effettuata una prima rilevazione di dati ed è in corso un monitoraggio per conoscere, nella sua reale complessità, il fenomeno dell'accoglienza.

Nell'intento di sensibilizzare e stimolare gli atenei, soprattutto quelli non sufficientemente impegnati a favorire l'integrazione dei disabili, questo Ministero ha indirizzato una apposita nota ai Rettori delle università.

In tale nota si è fatto presente che, «pur nella consapevolezza delle oggettive difficoltà derivanti anche dalle esigue risorse economiche a disposizione che non consentono la immediata e totale eliminazione di tutti gli elementi ostativi al completo godimento del diritto allo studio da parte dei portatori di *handicap*, si auspica che, al più presto, tutte le università trovino le soluzioni migliori e più idonee ai problemi dei portatori di *handicap* o, per lo meno, immediate soluzioni atte ad alleviare i disagi che i suddetti particolari studenti devono affrontare».

È comunque in corso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro ministeriale finalizzato a formulare organiche e precise proposte che saranno sottoposte alla valutazione di questo Ministero per una successiva iniziativa verso tutti gli Atenei.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(31 marzo 1998)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso che con lettera indirizzata allo scrivente in data 20 ottobre 1997, protocollo 01/4631, il Ministro degli affari esteri, in risposta a precedente interrogazione 4-01785 del 18 settembre 1996, chia-

riva che «il ministro plenipotenziario Patrizio Schmidlin a decorrere dal 27 marzo 1997 è stato collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al fine di predisporre, in un quadro semplificato e coerente coi princìpi del Trattato di Maastricht, i criteri e le procedure di equipollenza dei titoli di studio», si chiede di conoscere con quali funzioni ed in base a quali formali provvedimenti il suddetto ministro plenipotenziario, a partire dal mese di ottobre 1996 ad oggi (dopo i pochi giorni trascorsi in settembre presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo), presti, invece, servizio presso l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (via Ulisse Aldrovandi, 16 - Roma).

(4-08336)

(5 novembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alla Sua interrogazione a risposta scritta 4-08336 si fa presente che al momento della riassunzione al Ministero del Min. Plen. Patrizio Schmidlin, intervenuta il 2 settembre 1996, era stata prospettata la possibilità che al medesimo venisse conferito l'incarico di direttore generale dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (I.S.I.A.O.).

In effetti, secondo la previsione di cui all'articolo 14 della legge 25 novembre 1995, n. 505, tale incarico può essere conferito ai dirigenti in servizio presso lo stesso Istituto ovvero presso pubbliche amministrazioni. Lo strumento che la suddetta disposizione postula per il conferimento del mandato in parola è quello del contratto di diritto privato a tempo determinato. Nulla peraltro la legge ipotizza per la definizione della posizione di stato del dirigente della pubblica amministrazione all'uopo prescelto.

Di fronte a tale vuoto legislativo, la ricerca di una soluzione, sul piano giuridico, che consentisse al ministro Schmidlin di mantenere il suo legame con l'Amministrazione degli affari esteri, in costanza dell'espletamento del summenzionato mandato, ha richiesto un lungo periodo di riflessione sugli eventuali strumenti legislativi da poter evocare nella circostanza.

Poichè non è stato possibile individuare un istituto giuridico cui poter far ricorso nella fattispecie e nel dubbio che il predetto funzionario fosse costretto a dimettersi dalla carriera diplomatica per esercitare il mandato in argomento, si è ritenuto di soprassedere a tale iniziativa, conferendogli un altro incarico nell'ambito della Direzione generale delle relazioni culturali, che egli ha detenuto dal 2 marzo 1997 sino alla data del collocamento a riposo per limiti di età.

In attesa di pervenire a tale decisione, il ministro Schmidlin si è ragionevolmente recato, spesso, presso l'I.S.I.A.O. per un approccio con le problematiche connesse con il suo previsto incarico di direttore generale di quell'Istituto, in vista della formalizzazione della sua posizione, in tale veste.

Il Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero
DINI

(1° aprile 1998)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il centro di documentazione (CED) della Corte suprema di Cassazione è ospitato sul *server* del Ministero di grazia e giustizia al sito-indirizzo http://www.giustizia.it/009/infoced.htm e fornisce un servizio di consultazione telematica di testi di interesse giuridico;

che presso il CED sono in linea 42 archivi, tra cui i principali sono quelli legislativi (legislazione statale, regionale e comunitaria), quelli della giurisprudenza della Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Corte costituzionale (queste ultime con il testo integrale delle sentenze), per un totale di 4 milioni di documenti;

che le modalità di consultazione sono particolarmente «amichevoli» grazie ai richiami ipertestuali all'interno dei testi e consentono la navigazione fra gli archivi;

che il sistema può essere consultato da qualsiasi utente dotato di personal computer e modem utilizzando uno specifico linguaggio di interrogazione, oppure utilizzando un'interfaccia apposita («*Easy Find*»);

che il suddetto collegamento è gratuito per gli organi costituzionali, giurisdizionali, delle amministrazioni dello Stato, per i magistrati, procuratori e avvocati dello Stato;

che, invece, il costo del collegamento annuale per utenti esterni varia da lire 1.300.000 a lire 2.600.000 in abbonamento, a seconda delle categorie di appartenenza, oppure è calcolato a fatturazione, con un canone annuo base di lire 200.000,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali ragioni non siano previste modalità di consultazione agevolate per cittadini, professionisti ed enti non appartenenti alle precedenti categorie;

in base a quali criteri l'accesso al CED delle categorie sopra indicate sia gratuito e, in sostanza, a spese del contribuente.

(4-08698)

(2 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Le modalità di ammissione delle Pubbliche amministrazioni e dei privati al servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione e le relative tariffe sono state disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1981, n. 322 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 giugno 1981), e dai successivi decreti in materia. In particolare l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1981 distingue gli utenti in tre categorie; l'articolo 11 stabilisce l'importo del canone annuo per ogni singola categoria di utenza e l'articolo 1, comma 2, dispone che i collegamenti degli organi costituzionali, giurisdizionali e delle Amministrazioni centrali e periferiche, di livello almeno provinciale dello Stato, sono effettuati di diritto, gratuitamente e su semplice richiesta.

Si fa inoltre presente che, a seguito di numerose richieste da parte degli utenti e in considerazione del carattere pubblico del servizio di in-

formatica giuridica, è allo studio presso il citato centro elettronico di documentazione un nuovo schema di regolamento diretto ad estendere la gratuità del collegamento ad altre categorie.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(24 marzo 1998)

SERVELLO, MAGLIOCCHETTI, BEVILACQUA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero*. – Premesso che all'Ufficio Scuola dell'Ambasciata d'Italia in Bonn da anni è vacante il posto di Ispettore scolastico;

considerato che in più occasioni sia i Comites che il CGIE hanno sollecitato la nomina dell'alto dirigente in un Paese dove l'intervento scolastico deve essere coordinato, tenendo conto dell'autorità che i singoli Länder hanno nel campo scolastico;

constatato che la nomina non può essere ulteriormente rinviata,

l'interrogante chiede di sapere quale sia la valutazione del Ministro in ordine ai tempi entro i quali il dottor Sanguigni, direttore generale agli Affari culturali del Ministero degli affari esteri, deciderà finalmente di nominare l'ispettore scolastico all'ambasciata d'Italia in Bonn.

(4-09209)

(15 gennaio 1998)

RISPOSTA. – In merito al quesito posto si fa presente che i posti di contingente per il personale «ispettivo tecnico» in servizio all'estero, ai sensi dell'articolo 626, comma 1, del testo unico n. 297 del 1994, erano nove fino al 1992 per poi gradatamente diminuire in relazione al contenimento della spesa pubblica, nonchè a difficoltà segnalate dal Ministero della pubblica istruzione riguardanti l'utilizzo di tale personale all'estero, a motivo della carenza di detto personale anche in territorio metropolitano.

Attualmente sono attivati e coperti quattro posti per ispettori (Parigi, Londra, Bruxelles, Berna), mentre cinque posti (Buenos Aires, Bonn, Canberra, Ottawa, Asmara) non sono stati attivati per mancanza di copertura finanziaria.

Il Ministro della pubblica istruzione ha reiterato negli anni, e da ultimo nel novembre scorso, la propria posizione confermando le proprie necessità di personale ispettivo nel territorio nazionale e l'opportunità di riesaminare le funzioni specifiche di detto personale all'estero.

Pertanto, al momento, le esigenze in loco dovranno essere soddisfatte utilizzando il personale all'estero o ipotizzando, se del caso, una eventuale ridistribuzione. A tale proposito è stato attivato un Gruppo di lavoro interministeriale Esteri-Pubblica istruzione-Funzione pubblica, per esaminare gli adattamenti che occorrerà apportare all'estero in conseguenza dei mutamenti in corso nell'ordinamento scolastico nazionale,

con riguardo anche alle funzioni del personale ispettivo e direttivo. Questo esame sarà condotto nel più generale contesto della revisione del contingente di cui si è detto sopra.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(26 marzo 1998)

TURINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il Governo intende accorpare gli uffici giudiziari di Portoferraio alla nuova sezione distaccata del tribunale di Piombino;

che la questione dell'ufficio distaccato del tribunale di Livorno all'Isola d'Elba è un problema che investe direttamente i cittadini residenti che hanno dovuto subire nel tempo una serie di sottrazioni di servizi che hanno colpito l'intera comunità elbana;

che l'Isola d'Elba, con otto comuni, rappresenta la terza isola dello Stato;

che, visto anche il problema dell'insularità, distaccare gli uffici giudiziari a Piombino, rappresenterebbe onere troppo gravoso per la popolazione che si vedrebbe costretta a servirsi dei traghetti anche per il disbrigo dei più semplici atti inerenti il comparto giudiziario, con grandi e comprensivi danni economici e di tempo;

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda risolvere la situazione prospettata in premessa che, se attuata, arrecherebbe grave danno alle popolazioni residenti nell'Isola d'Elba;

se intenda opportunamente concedere una deroga al decreto di accorpamento, viste le peculiarità e le problematiche inerenti alla residenza in un isola;

se non ritenga, visto l'*iter* raggiunto in Parlamento, di concedere una sospensiva all'attuazione del decreto, per una rimodulazione di carattere generale, considerate situazioni che creano vero disagio, come quella in oggetto.

(4-09312)

(22 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254, il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura ed

ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista «ove occorra», secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati – che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cosiddetto «costo zero» della riforma – sono stati elaborati dal Ministero di grazia e giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico «atteso» delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui fatti forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (ad esempio non sono state tenute in considerazione le pendenze, nè le cause di lavoro – che risultano accentrate presso la sede centrale – nè quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq.;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Conseguenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo «minimo» che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento – effettuato dalla Direzione degli affari civili – delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzata dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha

provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche – messe a disposizione dei partecipanti – il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori dei settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare «servizio» che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni giustizia di Camera e Senato e CSM) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni di parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Portoferraio (isola d'Elba), era stato proposto, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, l'accorpamento di detta sezione alla sede di Piombino.

Nella relazione si diceva che «il fatto che Portoferraio serva l'intera isola d'Elba e presenti problemi reali di comunicazione con la terraferma non appare elemento decisivo, posto che il bacino dell'isola è comunque ben lontano dai 50.000 abitanti, e ci troviamo in presenza di collegamenti marittimi frequenti, agevoli, in zona di mare che non presenta attitudine ad interruzioni della navigazione. A ciò si aggiunga che Livorno avrebbe difficoltà a garantire il funzionamento di tre sezioni distaccate, potendo sostenere nei fatti solo due realtà lontane dal capoluogo».

Peraltro si aggiungeva testualmente che «qualora tale valutazione venisse in sede parlamentare modificata, ad esempio privilegiandosi la realtà isolana sulle esigenze dei bacino di Cecina, la soluzione proposta potrà essere oggetto di revisione».

In effetti la sede di Portoferraio sia da parte della Commissione giustizia del Senato che da parte della Commissione giustizia della Camera, è stata inserita – nella stesura definitiva del decreto legislativo sul giudice unico – quale sede distaccata di tribunale di Livorno.

Sono state dunque ritenute fondate le osservazioni svolte dall'interrogante relativamente alla necessità di istituire in Portoferraio una sede distaccata di tribunale.

Non è di contro emersa alcuna indicazione in merito al possibile accorpamento della sezione di Cecina alla sede centrale: risulta perciò che nel circondario di Livorno, nonostante la segnalazione di possibili inconvenienti funzionali, non si è proceduto a nessuna soppressione di presidi giudiziari preesistenti.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(30 marzo 1998)

WILDE. PERUZZOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che i provveditori avrebbero distribuito ai presidi di tutta Italia, già da un mese, un *dossier* di 35 pagine relativo al progetto multimedialità 1997-2000, per un importo di 1.000 miliardi, con allegate le convenzioni stipulate tra il 30 giugno e il 2 luglio 1997, dopo le vacanze, dal ministro Berlinguer con gli amministratori delegati di Olivetti, IBM ed Apple;

che solo ora le società interessate stanno scoprendo che c'era la possibilità di stipulare convenzioni con il Ministro, ma a posteriori il «gioco è fatto», per cui sono scarsissime le possibilità di acquisire ordini;

che il Ministro avrebbe confermato che la prima settimana di settembre dovrebbe stipulare convenzioni con la Siemens-Nixdorf, ma ci si chiede come tutti gli altri interessati possano rincorrere il progetto se per la metà di ottobre le scuole devono averne già dato conferma;

che la Olivetti avrebbe già un numero verde riservato alla scuola, mentre moltissime piccole e medie aziende avrebbero mandato listini in scuole di tutta Italia senza ottenere alcuna risposta in merito;

che tale operazione comunque la si voglia classificare rispecchia sfacciatamente la continuità del consociativismo tra affari e politica tipico della prima Repubblica,

si chiede di sapere,

se tale comportamento risulti essere regolare a tutti gli effetti di legge, visto che i provveditorati hanno distribuito ai presidi convenzioni e listino prezzi, così da convogliare inevitabilmente la scelta in sole tre direzioni: Olivetti, IBM e Packard;

come siano state ufficialmente contattate le ditte, con quali mezzi e quando;

se ci siano scuole ed istituti che al 1° settembre 1997 hanno già richiesto ufficialmente tali strumenti ed eventualmente a chi e quando;

se i prezzi convenzionati siano reali ed opportunamente scontati in relazione ai grossi numeri dell'operazione e se i *computer* risultino essere dell'ultima offerta e quindi i più moderni tecnicamente, non come già avvenne in passato con note ditte nazionali che consegnarono strumenti superati;

se ci sia connessione tra i rialzi in borsa della Olivetti spa e tale operazione, visto che pur aprendo anche ad altre società le prime tre che avrebbero già distribuito capillarmente i listini saranno sicuramente quelle che copriranno il mercato così come è stato dato l'*input*;

visti i quantitativi trattati della Olivetti ordinarie nei giorni 22 agosto (9.331.200), 25 agosto (11.756.000), 26 agosto (25.126.400), 27 agosto (37.587.200) a seguito anche di mancanza di notizie ufficiali circa l'andamento finanziario dell'azienda ed a seguito dello slittamento del pagamento degli stipendi, se si ravvisino i reati di *insider trading* o aggiotaggio;

se la Consob ritenga regolare a tutti gli effetti di legge i prezzi e i quantitativi trattati nei suindicati giorni, se risulti essere regolare non aver sospeso la trattazione del titolo e se non sia opportuno per l'ennesima volta far capire anche ai piccoli azionisti ciò che avviene nell'azienda Olivetti, ora *Public company*;

se l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non ravvisi una serie di comportamenti gravi proprio in relazione alla trasparenza amministrativa dei Ministeri preposti e soprattutto ai principi della libera concorrenza che si sviluppano, richiamando nello stesso momento storico tute le imprese che vogliono ed hanno il diritto di partecipare e non solo quelle scelte da un determinato Ministro;

se non sia il caso di avviare una serie indagine presso il comitato di coordinamento per le tecnologie didattiche, presso la Direzione generale per l'istruzione tecnica nel Ministero di competenza, onde verificare attentamente ed a fondo l'intera vicenda, visto che si sono stipulate delle convenzioni, e quindi cautelativamente sospendere l'intera operazione ed emanare in modo ufficiale e con la dovuta trasparenza un vero bando o adottando qualsiasi altra forma atta a far partecipare tutti gli aventi diritto nello stesso momento;

se si siano presentate solo quelle ditte che hanno buoni informatori all'interno del «Palazzo» o se siano da considerarsi sprovveduti i gruppi Hewlett-Packard, Digital, Compaq, Olidata, Mica e tutte le altre centinaia di piccole e medie imprese che avevano spedito generiche offerte;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria e se non sia il caso di attivare la magistratura;

a quanto ammontino gli importi degli stipendi non ancora pagati agli insegnanti precari, da quanti mesi non vengano pagati e se tale contesto non debba essere risolto prioritariamente rispetto alla informatizzazione;

se in relazione a programmi di informatizzazione ci siano altri Ministeri interessati alle medesime richieste.

(4-07465)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno premettere che il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche, adottato da questo Ministero per il periodo 1997-2000, è finalizzato a porre tutte le istituzioni scolastiche in condizione di elevare la qualità dei processi formativi attraverso l'uso generalizzato delle tecniche e delle tecnologie multimediali.

Al programma, dopo la presentazione in Parlamento, è stata data ampia diffusione con una apposita conferenza stampa tenuta dal titolare del Dicastero nel mese di febbraio 1997, attraverso una serie di convegni, dichiarazioni e incontri sull'argomento e la pubblicazione di articoli sulla stampa di settore.

La massima pubblicazione (anche su Internet) è stata data inoltre alla circolare n. 282 del 24 aprile 1997 con la quale questo Ministero ha reso operativo il programma in parola fornendo tra l'altro le indicazioni procedurali per l'acquisto delle attrezzature previste per i progetti da porre in essere.

A seguito dell'informazione sul programma, questo Ministero ha ricevuto numerose società operanti nel settore e, con alcune di esse, a fronte di un manifesto impegno ad offrire attrezzature a prezzi scontati rispetto ai normali listini al pubblico e servizi gratuiti per le scuole, sono state siglate specifiche intese, di cui è stata data diffusione a tutti i provveditorati agli studi.

Giova, tuttavia, precisare che non è stata stipulata alcuna convenzione con la società Olivetti Spa.

È stata già manifestata la piena disponibilità del Ministero a recepire offerte di collaborazione da parte di tutte le aziende interessate alla realizzazione di condizioni di offerta competitive.

Tale azione di supporto e di facilitazione è stata intrapresa dall'amministrazione al fine di rendere più concorrenziali i prezzi di mercato e realizzare notevoli economie da parte delle scuole che dovranno operare gli acquisti e un miglior rapporto costi-benefici dell'intero programma, nonchè di stimolare i grandi operatori del mercato alla creazione di servizi tecnici specifici nel campo dell'educazione che oggi sono pressochè inesistenti.

La stipula delle convenzioni, a parte una verifica di massima in ordine all'affermata convenienza dell'offerta per la scuola, non determina alcun giudizio di merito e di convenienza.

Giova infine precisare che non sono state adottate nè previste acquisizioni dirette di *hardware* presso società private da parte di questo Ministero; per l'acquisto di tali apparecchiature infatti le scuole, in piena autonomia, fanno le loro scelte attivando le usuali procedure previste per l'acquisto dei materiali didattici (richiesta di almeno tre offerte, scelta della soluzione migliore, eccetera) sulla base della normativa vigente (decreto interministeriale 28 maggio 1975).

Resta ferma, pertanto la competenza delle singole istituzioni scolastiche a valutare la qualità delle attrezzature da acquisire e l'effettiva convenienza dei prezzi rispetto a quelli proposti sul mercato anche dalle altre società.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(31 marzo 1998)